

ARCHIVIO GIURIDICO SASSARESE

Diritto privato e valori sociali in una
prospettiva diacronica

Giovanni Berti de Marinis, Maria Vittoria Bramante,
Alice Cherchi, Maria Cheri, Corrado Chessa,
Laura d'Amati, Carlo Dore, Maurilio Felici,
Angela Galato, Giovanni Gandino,
Anna Maria Mancaleoni, Marco Manna,
Raimondo Motroni, Rosanna Ortu,
Maria Pia Pignalosa, Giovanni Maria Uda

XXX

2025-2

INSCHIBBOLETH

Luglio - Dicembre

A Eleonora Nicosia

ARCHIVIO GIURIDICO SASSARESE

RIVISTA INTERNAZIONALE DI DIRITTO PRIVATO ANTICO, CONTEMPORANEO E DELL'ECONOMIA

Direttore scientifico

Giovanni Maria UDA (Università di Sassari)

Co-Direttore scientifico

Rosanna ORTU (Università di Sassari)

Vice-Direttore scientifico

Luigi NONNE (Università di Sassari)

Comitato di direzione

Francesco CAPRIGLIONE (Università LUISS “Guido Carli” – Università telematica G. Marconi); Claudio COLOMBO (Università di Sassari); José Ramón DE VERDA Y BEAMONTE (Università di Valencia); Andrea DI PORTO (Sapienza Università di Roma); Catherine GINESTET (Università di Tolosa); Mauro GRONDONA (Università di Genova); Gabor HAMZA (Univ. Eötvös Loránd Budapest); Alessandro HIRATA (Università di San Paolo “USP”); Valerio LEMMA (Università di Roma G. Marconi); Agustin LUNA SERRANO (Università Ramon Llul Barcelona); Salvatore PATTI (Sapienza Università di Roma); Mirella PELLEGRINI (Università LUISS “Guido Carli”); Diego ROSSANO (Università di Napoli “Parthenope”); Illa SABBATELLI (Università Telematica San Raffaele Roma); Andrea SACCO GINEVRI (Università telematica internazionale Uninettuno); Christoph SCHMID (Università di Brema); Marco SEPE (Università di Roma Unitelma Sapienza); Vincenzo TROIANO (Università di Perugia); Alberto URBANI (Università Ca’ Foscari di Venezia)

Comitato di redazione

Maria Teresa NURRA (Caporedattrice – Università di Sassari)

Annamaria ABBRUZZESE (Università “Magna Graecia” di Catanzaro); Davide ACHILLE (Università del Piemonte Orientale); Carlo ATTANASIO (Università di Sassari); Claudia BENANTI (Università di Catania); Tania BORTOLU (Università di Sassari); Gianluca DE DONNO (Università di Sassari); Dario FARACE (Università di Roma “Tor Vergata”); Massimo FOGLIA (Università di Bergamo); Stefania FUSCO (Università di Sassari); Lorenzo GAGLIARDI (Università di Milano Statale); Domenico GIURATO (Università di Sassari); Maria Alessandra IANNICELLI (Università Roma Tre); Daniele IMBRUGLIA (Sapienza Università di Roma); Arturo MANIACI (Università di Milano Statale); Raimondo MOTRO-

NI (Università di Sassari); Laurent POSOCCO (Università di Tolosa); Federico PROCCHI (Università di Pisa); Giuseppe Werther ROMAGNO (Università di Sassari); Maria Gabriella STANZIONE (Università di Salerno); Fabio TORIELLO (Università di Sassari); Maria Manuel VELOSO GOMES (Università di Coimbra)

Comitato dei revisori

Luigi GAROFALO (Presidente – Università di Padova)

Emanuela ANDREOLA (Università Telematica UniCusano); Marco AZZALINI (Università di Bergamo); Federico AZZARRI (Università di Pisa); Angelo BARBA (Università di Siena); Vincenzo BARBA (Sapienza Università di Roma); Marco BODELLINI (Università di Bergamo); Maria Vittoria BRAMANTE (Università Telematica Pegaso); Maria Novella BUGETTI (Università di Ferrara); Pierangelo BUONGIORNO (Università di Macerata); Fausto CAGGIA (Università “Kore” di Enna); Ilaria Amelia CAGGIANO (Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Rosa CALDERAZZI (Università di Bari “Aldo Moro”); Valeria CAREDDA (Università di Cagliari); Maria Luisa CHIARELLA (Università “Magna Graecia” di Catanzaro); Alberto Giulio CIANCI (Università di Perugia); Alessandro CIATTI CÀIMI (Università di Torino); Maria Rosa CIMMA (Università di Sassari); Laura D’AMATI (Università di Foggia); Iole FARGNOLI (Università di Milano Statale); Sara CORRÊA FATTORI (Università di Araraquara “UniAra”); Maurilio FELICI (Università LUMSA di Palermo); Emanuela FUSCO (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”); Lucilla GATT (Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Andrea GENOVESE (Università della Tuscia Viterbo); Fulvio GIGLIOTTI (Università “Magna Graecia” di Catanzaro); Claudia IRTI (Università Ca’ Foscari di Venezia); Umberto IZZO (Università di Trento); David KREMER (Université Paris Descartes); Paola LAMBRINI (Università di Padova); Simone MEZZACAPPO (Università di Perugia); Lorenzo MEZZASOMA (Università di Perugia); Massimo MIGLIETTA (Università di Trento); Maria Concetta NANNA (Università di Bari “Aldo Moro”); Eleonora NICOSIA † (Università di Catania); Francesco Paolo PATTI (Università “Luigi Bocconi” di Milano); Aldo PETRUCCI (Università di Pisa); Guido PFEIFER (Università Goethe di Frankfurt am Main); Fabrizio PIRAINO (Università di Palermo); Johannes PLATSCHEK (Università di München “LMU”); Roberto PUCCELLA (Università di Bergamo); Francesca REDUZZI MEROLA (Università di Napoli “Federico II”); Nicola RIZZO (Università di Pavia); Carmela ROBUSTELLA (Università di Foggia); Giacomo ROJAS ELGUETA (Università Roma Tre); Anna Maria SALOMONE (Università di Napoli “Federico II”); Pieremilio SAMMARCO (Università di Bergamo); Gianni SANTUCCI (Università di Bologna); Roberto SCEVOLO (Università di Padova); Roberto SENIGAGLIA (Università Ca’ Foscari di Venezia); Domenico SICLARI (Sapienza Università di Roma); Eduardo Cesar SILVEIRA VITA MARCHI (Università di San Paolo “USP”); Laura TAFARO (Università di Bari “Aldo Moro”); Elena TASSI (Sapienza Università di Roma); Noah VARDI (Università Roma Tre); Mario VARVARO (Università di Palermo); Paola ZILLOTTO (Università di Udine)

Segreteria di redazione

Roberta BENDINELLI; Lorenzo BOTTA; Federica CHIRONI; Giovanni GANDINO; Roberta GUAINELLA; Maria Cristina IDINI; Pietro LIBECCIO; Claudia MARASCO; Salvatore MISTRETTA; Enrico NIEDDU; Anna Maria PANCALLO; Edoardo PINNA; Pietro Giovanni Antonio SANTORU; Laudevino Bento DOS SANTOS NETO DA SILVEIRA

Rivista on line open access. Indirizzo web: www.archiviogiuridicosassarese.org.

Registrazione: Tribunale di Sassari n° 11 del 26/01/1974.

Prima serie: Archivio Storico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1975 al 1992.

Seconda serie: Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1994 al 1998 e in formato digitale dal 1999 al 2019 (ISSN print: 2240-4856; ISSN on line: 2240-4864). Periodicità: semestrale.

Serie attuale: Archivio Giuridico Sassarese.

ISSN print: 2785-034X

ISSN on line: 2785-0803

ISBN print: 978-88-5529-688-5

© 2025, Associazione Giuridica Sassarese.

Editore: Inschibboleth edizioni – via G. Macchi, 94, 00133, Roma – Italia, email: info@inschibbolethedizioni.com. Direttore responsabile: Emiliano Tolu. Proprietario della pubblicazione: Associazione Giuridica Sassarese, email: rivista@archiviogiuridicosassarese.org. Sede della pubblicazione: Sassari, Associazione Giuridica Sassarese, c/o Studio Legale Berlinguer, via Cavour 88, 07100 Sassari, SS.

Fascicolo n. 2/2025, luglio-dicembre, pubblicato online il 30 luglio 2026.

I contributi del presente volume di cui sono autori Giovanni Berti de Marinis, Corrado Chessa, Raimondo Motroni e Maria Pia Pignalosa sono pubblicati a cura di Paoloefisio Corrias e costituiscono la rielaborazione degli interventi presentati in occasione del Convegno “Il diritto civile della finanza: principi, mercato, contratti e sostenibilità. Riflessioni in occasione della pubblicazione del volume I contratti del mercato finanziario di Daniele Maffei”, tenutosi a Cagliari il giorno 9 maggio 2025.

INDICE

Diritto privato e valori sociali in una prospettiva diacronica

LAURA D'AMATI, <i>In memoriam. Eleonora Nicosia</i>	p. 351
GIOVANNI BERTI DE MARINIS, <i>Il neoformalismo nei contratti finanziari</i>	p. 353
CORRADO CHESSA, <i>La responsabilità dell'intermediario per fatto del consulente o del preposto</i>	p. 367
RAIMONDO MOTRONI, <i>L'«oro da investimento» nei canali distributivi bancari</i>	p. 373
MARIA PIA PIGNALOSA, <i>Scommesse autorizzate e razionalità</i>	p. 397
MARIA VITTORIA BRAMANTE, <i>La condizione della donna in epoca romana. Il contributo dei testimoni della cultura materiale e giuridica da Ercolano antica</i>	p. 407
ALICE CHERCHI, <i>Ancora sul perfezionamento del mutuo nel cd. contractus mohatrae: tra divergenze «apparenti» ed elaborazioni bizantine. La riflessione di Stefano</i>	p. 441
MARIA CHERI, <i>Metodologie, esperienze e pratiche della ricerca storico-giuridica: le fonti (Bertinoro 24-26 luglio 2025)</i>	p. 477
CARLO DORE, <i>Patto commissorio, patto marciano e «articolazioni sequenziali» di prestazioni sussidiarie attuative del rapporto obbligatorio</i>	p. 485
MAURILIO FELICI, <i>Schiavi affrancati e relazioni con i patroni a Roma e nelle realtà provinciali dell'impero</i>	p. 511

ANGELA GALATO, <i>Valutazione automatizzata di appropriatezza e tutela dell'investitore</i>	p. 535
GIOVANNI GANDINO, <i>Transizione energetica e terzo settore. Le potenzialità applicative della fondazione di partecipazione nell'ambito delle comunità energetiche rinnovabili</i>	p. 549
ANNA MARIA MANCALEONI, <i>I magazzini generali alla luce della Legge Modello UNCITRAL/UNIDROIT "on warehouse receipts"</i>	p. 561
MARCO MANNA, <i>L'Ars loquendi dell'avvocato. Prime considerazioni tra deontologia e tecnica della persuasione giudiziaria</i>	p. 595
ROSANNA ORTU, <i>Os vitia animi do servus no edito de mancipiis emundis vendundis. Categoria jurisprudencial e tutela do comprador</i>	p. 617
GIOVANNI MARIA UDA, <i>Introduzione a Mario Segni, Autonomia privata e valutazione legale tipica, Padova, 1972</i>	p. 643

La condizione della donna in epoca romana

Il contributo dei testimoni della cultura materiale e giuridica da Ercolano antica

Maria Vittoria Bramante

Sommario: 1. Introduzione – 2. La cultura materiale da Ercolano, tra reperti e fuggiaschi – 3. La vulnerabilità di genere: le donne soggetti giuridici limitati e il *ius liberorum* – 4. Gli *acta Campaniae* da Ercolano – 5. *Acta* di donne, *acta* con donne: alcuni testimoni – 6. Considerazioni finali

1. Introduzione

Nella sua recente monografia dal titolo *Spazi del femminile in Roma antica*¹, nell'*Introduzione* Francesca Lamberti esordisce evidenziando che «l'universo femminile nell'antichità è un tema che da sempre attrae gli studiosi» (p. VII). Osserva che «al di là dei modelli edificanti e delle tipologie di donne riprovevoli, si segnalano, nelle fonti (specie in quelle letterarie), signore per così dire 'a metà strada': donne che prendono in mano il proprio destino, spesso per via della temporanea assenza degli uomini di famiglia, donne che usano le proprie ricchezze per scopi personali, alcune con precisi interessi culturali, bilingui, interessate alla poesia, alla filosofia, sinanche alla retorica», e quindi che «Le notizie che abbiamo sul loro conto sono per lo più di natura frammentaria».

Si occupa «in più segmenti» di «donne non lontane dalla politica e per via del loro benessere economico con maggiori spazi di autonomia rispetto alle loro contemporanee di condizione sociale meno elevata [...] figure femminili che hanno potuto godere di un certo livello di istruzione, guardate dall'angolo prospettico di come abbiano utilizzato il sapere di cui disponevano». Cita in proposito Lamberti quanto «ha scritto Pauline Schmitt-Pantel (esprimendo un dato ben noto) che «il mondo antico ha lasciato pochissimi scritti di donne, anche se il nome di Saffo è regolarmente citato. L'essenziale delle nostre fonti rivela uno sguardo di uomini sulle donne e sul mondo» [...] Questo sguardo maschile ha per corollario la scarsità di informazioni concrete sulla vita delle donne e il posto privilegiato dato alle rappresentazioni» (p. VIII).

¹ F. LAMBERTI, *Spazi del femminile in Roma antica*, Lecce 2025.

Lamberti manifesta «Il proposito» del suo studio, che è quello «di rendere accessibili temi non semplici, anche per via della distanza temporale e di mentalità, anche a lettori non giuristi, interessati a profili che investono sì la rappresentazione, ma anche la ‘vita quotidiana’ di donne della media e alta borghesia, dal punto di vista delle loro condizioni materiali».

Di qui un auspicio: «Future indagini (che spero possano dar vita a un nuovo libro) si immaginano dedicate a donne di potere e ai loro spazi nella vita politica. Anche sulle loro vite abbiamo notizie sparse e frammentarie, che potrebbero esser composte in nuove narrazioni, in forma diversa da quelle già presenti nel panorama attuale delle ricerche» (p. IX).

Raccogliendo il testimone delle riflessioni di Francesca Lamberti, e orientando lo sguardo alla cultura materiale, all'iconografia² e alla prassi, lo studio della condizione femminile in epoca romana mostra così un incremento di fonti di conoscenza preziose, e consente di esplorare, sullo sfondo della letteratura anche giuridica, profili di donne non appartenenti in via prevalente ai ceti medio-alti e lontane dalla politica, non mediati da una narrazione stereotipata, o ancorata tout-court ad una pretesa ‘vulnerabilità’ muliebre (usualmente connaturata al sesso femminile e) riferita ad una radicata incapacità di comprendere affari tipicamente maschili, vale a dire all'*infirmetas sexus*³ e all'*ignorantia rerum forensium*.

La scientificità di questo approccio metodologico impone di necessità di delimitare il perimetro temporale e *ratione loci* dell'indagine, così da poter ricavare in un dato contesto uno o più profili muliebri quanto più vicini alla realtà, quando ciò è possibile.

Mi spiego meglio.

La ‘vita quotidiana’ di una matrona romana in epoca giulio-claudia a Roma è ‘diversa’ – seppur possa avere tratti di affinità – da quella di una peregrina giunta nell'urbe o della cittadina che svolgeva lavori di servizio, e ancora da quella che viveva in qualsiasi altro luogo dell'impero.

La valorizzazione di queste narrazioni proprie della cultura materiale romana offre un contributo significativo alla reale conoscenza del protagonismo femminile e del ruolo sociale delle donne, che può assurgere – posto il riferimento esclusivo al contesto⁴ e senza generalizzazio-

² E.A. MEYER, *Writing Paraphernalia, Tablets, and Muses in Campanian Wall Painting*, in *American Journal of Archaeology*, 113.4, 2009, pp. 569-597; G. BARATTA, *Bottega epigrafica o atelier pittorico?* La scrittura negli affreschi romani, in *L'officina epigrafica romana. In ricordo di Giancarlo Susini*, a cura di A. Donati e G. Poma, Faenza, 2012, pp. 109-138.

³ D. 27.10. 9; D. 22.6.9 pr.; D. 48.16.1.10 e D. 49.14.18 pr.; Tit. ex corp. Ulp.11.1; D. 16.1.2.2-3; Cic. *Pro Mur.* 12.27 e *Pro Sex. Rosc. Am.* 4.10.

⁴ Noto è lo storytelling sulla vita degli antichi abitanti di Pompei. Qualche esempio: alla Casa della Venere in conchiglia la schiava *Luperca* e la sua padrona *Iusta*; alla Casa di *Octavius Quartio* la domina *Livia*; alla Bottega e casa il vasaio *Flavius*; all'Orto dei Fuggiaschi lo schiavo fuggitivo; alla Casa della Nave Europa il marinaio *Severus*; alla Casa del Frutteto *Antonia* e la sua mamma; alla Caupona di *Vetutius Placidus* il padrone *Vetutius Placidus*; alla Taberna Pomaria il fruttivendolo *Felix*; all'Officina di Granio Romano l'usuraia *Faustilla*; alla Casa del Menandro la

ni⁵ – a modello di confronto per ambiti in cui ciò non è possibile.

In queste pagine intendo presentare alcuni aspetti, dalla Campania romana del I secolo, da Ercolano⁶, cristallizzata dal Vesuvio⁷, e che ritengo possano – approfondite le riflessioni con indagini interdisciplinari in una prospettiva storico-giuridica – concorrere a ricostruire, con un buon grado di approssimazione, il modo di vivere delle donne *ratione loci*, arricchendo in misura rilevante la nostra comprensione dei fenomeni sociali e demografici dell'area⁸, maggiormente studiati per Pompei⁹.

2. La cultura materiale da Ercolano, tra reperti e fuggiaschi

La modalità dell'eruzione del Vesuvio nell'anno 79 è caratterizzata, sul versante ercolanese, rispetto a Pompei, da successive ondate di vari flussi e *surges* piroclastici, che, a una temperatura di circa 400/500 °C² penetrarono ovunque.

Si sono così conservati organici, commestibili e graffiti, recipienti per la cottura, vasellame da mensa e splendidi affreschi e più frequentemente a Ercolano i legni¹⁰ (riferibili a porte, infissi, solai, tramezzi, soppalchi, barche,

domina Emilia, il procuratore *Quintus Poppaeus* e il cliente Lucio; alla Fullonica di *Stephanus* il fullone (lavandaio) *Gaius*; alla Caucona di *Demetrius* l'avventore e la moglie *Helpis Afra*; al Tempio di Iside Primigenia, la seguace di Iside, e il mendicante *Rusticus*; al Panificio di Popidio Prisco il fornaio Popidio e l'ambulante *Verecundus*; alla Casa dei Vettii la prostituta Eutychis e il portinaio Filocalo; alla Casa del Fauno il *dominus* e Libella, la levatrice; infine alle Terme del Foro lo schiavo *fornacator* (addetto alla fornace) Nicia.

⁵ P. GARNSEY, L. DE LIGT, *Migration in Early-Imperial Italy: Herculaneum and Rome Compared*, in L. DE LIGT, L.E. TACOMA (eds), *Migration and Mobility in the Early Roman Empire*, Leiden 2016, pp. 72-94, propongono una comparazione demografica e sull'immigrazione nelle città, che non appare proponibile.

⁶ Per una introduzione, A. MAIURI, *Ercolano*, Roma 1946; F. SIRANO, *Ercolano*, Napoli 2021. Fondamentale, M. PAGANO (cur.), *Gli Antichi Ercolanesi. Antropologia, Società, Economia*, Napoli 2000.

⁷ H. DI GIUSEPPE, *L'iscrizione a carboncino che non data l'eruzione del Vesuvio*, in OEBA-LUS. *Studi sulla Campania nell'Antichità* 16, 2021, pp. 41; G. ZUCHTRIEGEL, C. COMEGNA, F. CONTE, A. RUSSO, *La data della distruzione di Pompei: premesse per un dibattito aperto*, in *E-Journal. Scavi di Pompei* 27, 12.12.24, pp. 1-32, on line https://pompeisites.org/wp-content/uploads/27_E-Journal_La-data-della-distruzione-di-Pompei_2.pdf.

⁸ G.D. MEROLA, A. STORCHI MARINO, *Territorio, popolazione e risorse: strutture produttive nell'economia del mondo romano* Napoli, 2020.

⁹ Una sintesi scientifico-divulgativa è in F. GHEDINI, M. SALVADORI, *Essere donna nell'antica Pompei*, Napoli 2025.

¹⁰ F. DIOSONO, *Il Legno. Produzione e commercio*, Roma 2008; M.P. GUIDOBALDI, *Arredi di lusso in legno e avorio da Ercolano. Le nuove scoperte dalla Villa dei Papiri*, in *Lanx. Rivista della Scuola di Specializzazione in Archeologia dell'Università degli Studi di Milano* 6, 2010, pp. 63-99; M.P. GUIDOBALDI, D. CAMARDO, D. ESPOSITO, E. TOMMASINO, *I solai e gli architravi lignei dell'antica Ercolano. Nuove ricerche archeologiche nell'area vesuviana (scavi 2003-2006). Atti del Convegno (Roma, 1-3 Febbraio 2007)*, a cura di P.G. Guzzo, M.P. Guidobaldi, Roma 2008, pp. 558-559; F. SIRANO, *Ebanistica ad Ercolano*, in *La conservaciórestauració del moble ila fusta. L'experiència dels experts. Associació pera l'Estudi del Moble i Museu del Disseny de Barcelona*, Barcelona 2020, pp. 74-84.

arredi, mense, attrezzature e oggetti decorativi e utensili) che, sebbene carbonizzati, hanno mantenuto l'aspetto e la natura originari e persino il colore delle decorazioni, testimonianza di grande maestria e pregio della fattura artigianale lussuosa ed elegante, ben attestata da gruppi scultorei, bronzi, ori, pitture e mosaici.

Questi reperti della cultura materiale, spesso ben identificati rispetto al contesto di provenienza, ci raccontano di case lussuose ed eleganti, finemente decorate, ma anche di abitazioni modeste, di botteghe e attività commerciali.

Un 'osservatorio' privilegiato¹¹ sulla condizione della donna è possibile riferirlo alla nutrizione, alla dieta e allo stato di salute – su cui incidevano gli effetti nocivi, conosciuti precocemente (Vitr. *de arch.* VIII 6.10), dovuti all'impiego di tubature in piombo – in seguito al ritrovamento dei commestibili, anche tra gli scarti fognari, e ai risultati delle indagini di «paleopatologia» sugli scheletri¹² ritrovati nelle più recenti campagne di scavo.

Come noto da Ercolano provengono poco più di 300 scheletri di fuggiaschi, ritrovati nei fornicì sull'antica spiaggia. Lì si erano radunati quanti non si erano spontaneamente allontanati¹³ dal municipio, negli anni precedenti dopo il terremoto (e le sequenze sismiche) del 62¹⁴ o quando l'eruzione – ad agosto o

¹¹ Ai fini della ricostruzione della società ercolanese è utile considerare dal punto di vista urbanistico le dimensioni delle case, la presenza in esse di bagni privati, e delle terme pubbliche, maschili e femminili, utilizzate dalla maggioranza della popolazione per l'igiene personale.

¹² M. TORINO, G. FORNACIARI, *Analisi dei resti umani dei fornicì 7 e 8 sulla marina di Ercolano*, in *Rivista di Studi Pompeiani* 6, 1993-1994, pp. 187 ss.; L. CAPASSO, *I fuggiaschi di Ercolano, Paleobiologia delle vittime dell'eruzione vesuviana del 79 d.C. della popolazione di Ercolano (79 d.C.)*, Roma 2011; E. DE CAROLIS, G. PATRICELLI, A.R. COMINESI, *Rinvenimenti di corpi umani nel suburbio pompeiano e nei siti di Ercolano e Stabia*, in *Rivista di Studi Pompeiani* 24, 2013, pp. 11-32 ss.; F. SIRANO ET ALII, *L'antica spiaggia di Ercolano. Nuovi dati dal cantiere di recupero dell'area dell'antico litorale*, in *Cronache Ercolanesi*, 52, 2022, pp. 355 ss.

¹³ Merita attenzione – ma non può essere considerato con valore assoluto e determinante – che la popolazione di *Neapolis* negli anni successivi all'eruzione registra un incremento: lo spopolamento dell'area fu inevitabile.

¹⁴ Da poco più di un sessantennio la zona era interessata da fenomeni sismici. Per Napoli il catalogo dei terremoti storici sul sito dell'INGV restituisce eventi nell'anno 2 a.C. e nel 64 a.C. Invero dalla testimonianza di Cassio Dione risulta che la città di Napoli aveva dedicato ad Augusto un agone sacro, motivando apertamente che l'onore era per i restauri – delle mura urbane secondo studi archeologici – dopo che la città fu devastata dal terremoto e da un incendio (55.10.9), e ritenendo lo storico che invece ciò dipese dalla volontà dei Napoletani di imitare in qualche modo il costume dei Greci. Il sisma è dunque anteriore alla data annotata in Catalogo. Nell'anno 64 è censito un altro evento nella città. Contrastanti sono le fonti a nostra disposizione che riguardano il teatro nel giorno nel quale Nerone si stava esibendo.

Tacito afferma che crollò il teatro a Napoli, probabilmente risentito dal precedente dell'anno 62, ma non accenna a terremoti, ad altri danni a cose o persone (15.34.1): *Illic, plerique ut arbitrabantur, triste, ut ipse, providum potius et secundis numinibus evenit: nam egresso qui adfuerat populo vacuum et sine ullius noxa theatrum conlapsum est*. Svetonio, invece, segnala il terremoto, ma non indica alcun danno al teatro dove si stava esibendo Nerone che si mosse per effetto del sisma ma evidentemente restò in piedi se il giovane principe continuò a esibirsi lì nei giorni a seguire (*Vitae. Nero* 20.3): *Et prodit Neapoli primum ac ne concusso quidem*

ad ottobre, si discute in letteratura¹⁵ – ebbe inizio o nelle prime fasi di quella¹⁶, in attesa delle operazioni di recupero sicuramente in corso via mare, e condotte da Plinio il Vecchio: una prova è la barca ritrovata riversa sul fronte a mare, tuttora visibile, nella zona antistante la terrazza di Nonio Balbo verso le terme suburbane.

Gli studi hanno permesso di distinguere le ossa di soggetti adulti, giovani e bambini, in base al sesso; sono altresì noti da ricerche sul DNA e sul collagene

repente motu terrae theatro ante cantare destitit, quam inchoatum absolveret nomen. Ibidem saepius et per complures cantavit dies.

¹⁵ Un'iscrizione a carboncino rinvenuta nel 2018 su una parete dell'atrio della cd. Casa del Giardino nella Regio V a Pompei è stata considerata da una parte degli studiosi la prova che la data dell'eruzione del Vesuvio è il 24 ottobre, e non il 24 agosto (una delle date che risulta dalla tradizione della lettera di Plinio il Giovane a Traiano, *Ep.* 6.16.4): XVI (ante) K(alendas) Nov(embres) in[d]ulsit / pro masumis esurit[ioni] (lettura di Antonio Varone) XVI (ante) K(alendas) Nov(embres) in olearia/ proma sumserunt (lettura di Giulia Ammannati). Altre fonti in Cassio Dione (66.21-24) e nei suoi epitomatori Xiphilino e Zonara. Gli studiosi non sono concordi: M.V. BRAMANTE, *Scrivere diritto sui muri: graffiti di interesse giuridico dalla Campania romana*, in *Atti della Società Nazionale di Scienze, Lettere, Arti in Napoli. Atti dell'Accademia di Scienze Morali e Politiche*, 132, 2022, ma 2023, pp. 25-57.

¹⁶ Colpiti furono i contesti antropici e ambientali di Pompei, Ercolano, Oplontis, Stabia, Boscoreale, Miseno. Crolli e danni si ebbero anche altrove, a Nola, a Napoli, a Salerno, a Sorrento, a Nocera Inferiore. Le testimonianze letterarie principali sono quelle di Plinio il Giovane (*Ep.* 6.16, 6.20) che descrive l'eruzione vesuviana in due lettere allo storico Tacito, di Svetonio (*Vitae. Tito* 8) e di Cassio Dione (66.22.3), cui vanno ad aggiungersi le ricorrenze epigrafiche (*ex aliis* C.I.L. X 1481 = IG. XIV 729, AE 1902, 40) e le informazioni che traiamo dai contesti archeologici, degli abitati del tutto sepolti dall'eruzione e di quelli limitrofi. Molto brevemente possiamo dire che quando il Vesuvio eruttò erano ancora in corso i lavori di riattazione e di ricostruzione resi necessari in seguito ai danni del terremoto del 62. È da ritenere che tra il 62 e il 79 vi furono altri terremoti: a Pompei la basilica era ancora a terra; solo la sezione maschile delle Terme del foro erano stati resi nuovamente agibili; la grande palestra era in via di restauro, e si era concluso quello dell'anfiteatro.

Se consideriamo i principali dati che emergono dalla lettura delle fonti risulta un grande sconvolgimento ambientale già prima che il Vesuvio eruttasse, il mare era agitato, ed è noto che si ritirò dice Plinio quasi respinto dal tremore della terra facendo venire così a galla molti animali marini, il cielo oscurato da funghi e polveri e questi fenomeni si intensificavano maggiormente con il passare delle ore. La popolazione fu presa da grande terrore e si diede alla fuga. Molti rimasero e il fenomeno non accenno a diminuire. Rispetto alla reazione della popolazione nelle fonti notiamo un sentimento di paura di terrore e anche di abitudine quando frequenti sono i terremoti e i danni o non ci sono o sono minimi. La straordinarietà di quello che succedeva, ci racconta Plinio il Giovane, affliggeva gli animi delle persone: abbiamo notizie di fanciulli che piangevano e supplicavano, di donne che si lamentavano e singhiozzava, di uomini che gridavano; chi poteva e riusciva si radunava con i genitori i figli il coniuge. La paura della morte aveva invaso tutti si pregava alzando le mani al cielo e invocando gli dei mentre altri dicevano che quella era l'ultima ed eterna notte del mondo e che vi dei non c'erano più. Un altro aspetto che va messo in evidenza e la testimonianza di ciò che avvenne dopo l'eruzione tra soccorsi pubblici, attività munifiche, provvidenze private e forme di sciaccallaggio. Svetonio ci dice che l'imperatore Tito inviò due magistrati straordinari con il compito di portare aiuto alle popolazioni e di valutare i danni. Invero le città sepolte dal Vesuvio furono del tutto abbandonate. Cecilio stazio aveva profetizzato a meno di un decennio che le città e le popolazioni sarebbero rimasti sepolti per secoli (*Silv.* 4.4.78-79).

l'area geografica di provenienza della persona (che non sempre è locale) e utili a definirne lo *status* quando la conformazione è compatibile con una ridotta o limitata mobilità o con movimenti e posizioni ripetute a lungo (quali lavori di fatica o costrizione *in vinculis*) e ad accertarne la consanguineità.

Differenze emergono tra gli individui di sesso maschile e di sesso femminile, sicuramente correlate al ruolo domestico e sociale del genere, dall'alimentazione al tipo di lavoro, alla presenza di malattie.

Il modo di mangiare delle donne appare nettamente diverso da quello degli uomini. La dieta mostra che le donne mangiavano meno cereali, pesce e crostacei, e prevalevano verdure, legumi, uova. Poche erano le carni, ovine o suine, da allevamento locale. Abbondante era l'uso di noci, datteri e frutta di stagione locale. L'olio di oliva, più spesso prodotto dagli oliveti locali, quando non era di importazione italica o dalla Betica, rappresentava la fonte di grassi principale per l'intera popolazione: si è stimato un consumo di circa 20 litri annui pro capite. Significativa la presenza di omega 3 derivante dall'uso di salse e condimenti a base di *liquamen* e *garum* di produzione locale.

Tutte le indagini mostrano una dieta a base di formaggi: diffuso – e pure celebrato nelle pitture parietali – era quello a pasta molle del tipo di ricotta.

Il campione a disposizione degli studiosi è esiguo se consideriamo che la popolazione di Ercolano era costituita, allora, da circa 4000 persone tra *municipes*, *incolae* (originari da altra città, che ad Ercolano risiedevano stabilmente e che avevano ottenuto dall'assemblea dell'*ordo decurionum* il riconoscimento della condizione di *incolatus*, che dava loro il diritto di voto e in un qualche modo li parificava ai *municipes*) e *habitatores*.

Di molti – maschi, liberi, liberti, incerti – conosciamo il nome grazie agli studi di Camodeca¹⁷. Negli ultimi decenni di vita Ercolano era una società aperta, benché piccola, con una popolazione variegata composta da cittadini e da un gran numero di forestieri provenienti da zone limitrofe che venivano in città per i propri interessi, e plurime erano le attività commerciali¹⁸. Era come

¹⁷ G. CAMODECA, *Tabulae Herculenses, edizione e commento I*, Roma 2017; ID., *Herculaneum: nuovi dati sulla élite e sulla popolazione cittadina dalla riedizione delle Tabulae Herculenses*, in *Oebalus* 13, 2018, pp. 7-37; ID., *La popolazione di Ercolano alla luce delle Tabulae Herculenses e degli Albi epigrafici*, in *Popolazione, risorse e urbanizzazione nella Campania antica*, Bari 2019, pp. 181-196. Dalle fonti risulta che oltre il 60% dei nomi è composto da schiavi affrancati (liberti) e che vi sono numerosi incerti, vale a dire i cittadini registrati senza patronimico o indicazione di libertinità. Di questi un primo gruppo (CIL. X 1403d) è composto al 79% da cognomi latini; si tratta probabilmente di nati liberi da madre cittadina, *spuri filii*, cioè di padre non altrimenti noto; un secondo gruppo (AE 1978, 119b) è costituito in prevalenza da nomi grecanici (69%) e include liberti privi dell'indicazione del patrono, e pertanto si ipotizza siano liberti orcini (affrancati per testamento da padroni deceduti senza eredi) o *liberti nullius*.

¹⁸ G. CAMODECA, *Herculaneum: nuovi dati*, cit., pp. 30 s. Le liste degli Albi non erano composte solo da *cives* di Ercolano, ma senza dubbio comprendevano degli *incolae*, il cui rilievo sociale ed economico è dimostrato dalle dediche onorarie d'età claudia poste da *municipes et incolae* (CIL. X 1452-1447).

noto frequentata anche da illustri membri dell'aristocrazia romana di rango senatorio che nel territorio circostante avevano investito capitali nell'acquisto delle terre, come *Cn. Sentius Saturninus*, *Ulpia Plotina* che però non vanno annoverati nel computo degli abitanti di Ercolano. Pochi i nomi di donne superstiti.

Cosa portarono con sé i fuggitivi restituisce preziose informazioni ai nostri fini anche sulla ricchezza muliebre. Accanto a quasi tutti gli scheletri sono stati ritrovati oggetti, di varia natura o funzione. Si trattava di quanto erano riusciti a salvare dalle case, dalle monete alle chiavi.

Un fuggiasco, nel fornice IV, aveva con sé un trittico, correntemente utilizzato per gli atti giuridici.

Alcune donne indossavano¹⁹ monili²⁰ preziosi di svariate fogge – trovati in situ sulle dita, al collo, alle braccia – o se li portavano dietro, in un sacchetto, come gli splendidi orecchini d'oro a forma di fiore con perle e smeraldi²¹, oppure accuratamente riposti in cassette e borse.

Dal complesso dei rinvenimenti, dalle monete²², agli unguentari, agli ori ritrovati (armille, collane, anelli), agli argenti, alle gemme²³, alle pietre preziose e dure, agli arredi, alle suppellettili – candelabri, lucerne da tavolo, sospensioni, appliques²⁴ con motivi animali o decorazioni a foglie stilizzate di vegetali, statuette bronzee o marmoree di cavalli, lepri e arieti, divinità molto diffuse fino anche al bustino femminile in sottile lamina di argento lavorato a sbalzo con diadema in foglie di alloro che è tradizionalmente attribuito alla moglie di Augusto Livia²⁵ – al vasellame da mensa raffinato²⁶, alle lussuose dimore, ai

¹⁹ Pl. N.H. 9.117.

²⁰ Ritrovati indossati provenienti dall'antica spiaggia di Ercolano si segnalano le armille, una a corpo di serpente (inv. E. 3061 e E 3062) è un'altra costituita da semisfere (inv. E 3647), orecchini a spicchio di sfera decorati con la tecnica della granulazione a sbalzo (inv. E 3663), il nastro tessuto con fili d'oro (inv. E 3074), una collana di cristallo di rocca (inv. E 3098, un cammeo in pasta vitrea, lavorata a tre strati, con raffigurazioni della Vittoria (inv. E 3106); L.A. SCATOZZA Hoericht, *I monili di Ercolano*, Roma, 1989; A. D'AMBROSIO, E. DE CAROLIS (a cura di), *I monili dell'area vesuviana*, Roma 1997.

²¹ Inv. E 3082.

²² Tra i plurimi ritrovamenti si segnala un gruzzolo in argento e bronzo conservato in origine in un cesto di vimini, Ercolano inv. 78675; sul tema, M. Taliercio, Rinvenimenti monetali ad Ercolano, in *Da Ercolano all'Egitto V. Ricerche varie di papirologia. Papyrologica Lupiensis* 15, 2007, pp. 163-200.

²³ Nella bottega del *gemmarius* (Ins. Or. II 10) ad Ercolano, nel 1936, furono portate alla luce un gruppo di gemme incise, ciondoli intagliati, dagli di collana, e alcuni arnesi in bronzo adatti a lavorazioni minute; Uno dei fuggiaschi e verosimilmente ritenuto un artigiano un commerciante di pietre preziose poiché è stato trovato in contesto che conservava all'interno di una cassetta di legno ritrovata in frammenti pietre dure e semilavorate, di origine non locale, gemme incise non incastonate, ciondoli vaghi di collana, gemme e altri ori.

²⁴ Nota è la terminazione della spalliera di un letto a testa di cavallo, inv. 3696.

²⁵ Ercolano, inv. 79502.

²⁶ Tra gli altri esemplari si ricorda una brocca in bronzo il cui manico è ingentilito da un Leone alato: inv. 77490; L. SCATOZZA HORICHT, *I vetri romani di Ercolano*, Roma, 1986; S. TASSINARI, *Il vasellame bronzeo di Pompei*, Roma 1993.

*signacula*²⁷, emerge una società agiata, una condizione di benessere generalizzato che toccava ampi strati della popolazione.

Si tratta di un patrimonio di reperti che costituiscono beni culturali ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 42/2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, Supplemento Ordinario n. 28, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137».

Stante l'articolo 3 del decreto, «è compito dello Stato e degli enti pubblici preposti la tutela», vale a dire, sulla base di un'«adeguata attività conoscitiva», garantirne «la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione». Di qui, alla tutela si riconnette la «valorizzazione», che ai sensi dell'articolo 6, «consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso» (comma 1), e «comprende la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale» (comma 2).

Significativamente, «La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale» (comma 3). Posto che la Convenzione di Faro nel Preambolo riconoscendo a ogni persona il diritto, nel rispetto dei diritti e delle libertà altrui, ad interessarsi all'eredità culturale di propria scelta, in quanto parte del diritto a partecipare liberamente alla vita culturale, sancito dalla Dichiarazione universale delle Nazioni Unite dei diritti dell'uomo (1948) e garantito dal Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (1966), la conoscenza adeguata investe a tutto tondo il bene culturale ed è data dalla sommatoria delle indagini ad esso riferibili, perché possano trarsi, in stretta connessione all'attività di studio conoscitiva, risultati adeguati, vale a dire metodologicamente corretti.

Il che è dal Legislatore ritenuto indispensabile, in quanto funzionale e presupposto alla protezione in senso fisico del supporto e alla conservazione dell'elemento nella sua fisionomia tangibile e nei contenuti di valore intrinseco, mediante anche riproduzioni e digitalizzazione.

²⁷ Le teorie più accreditate riguardo al loro scopo suggeriscono un impiego come marchi di possesso o nell'ambito degli scambi commerciali. Tali sigilli venivano applicati con sostanze coloranti su materiali quali legno, cuoio, tessuti e papiro. Erano inoltre impressi su manufatti in terracotta (come mattoni, tegole e anfore), su beni deteriorabili (tra cui calce, cera e pigmenti) e su diversi generi alimentari. A questo proposito, è celebre la testimonianza di Plinio (*N.H.* 33.26) sull'abitudine di marchiare i prodotti da forno. Un esempio iconico è la pagnotta di Ercolano, rinvenuta nel 1748 all'interno della Casa dei Cervi (CIL. X 8058,18) e oggi custodita presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Questo reperto reca l'impronta del nome di *Celer*, uno schiavo – probabilmente ricordato dopo la manomissione in un'altra iscrizione di Ercolano CIL. X 1403 – di Quinto Cranio Vero; appartiene ad un ramo della *gens Grania* probabilmente puteolana insediatosi ad Ercolano, dove risulta un *fundus Granianus* nelle tavolette Ercolanensi (TH² 64 e 32). Il relativo punzone (*signaculum*) è stato rintracciato a Roma, nell'*Antiquarium* Capitolino, dopo essere stato rilevato nel 1945 dall'Antiquario Fallani.

L'art. 29 del Codice dei Beni culturali, rubricato «Attività di conservazione», recita: «L'attività di tutela si realizza primariamente attraverso un'attività programmata di studio, prevenzione, manutenzione e restauro».

Emblematica e di significato profondissimo è l'inserzione della parola «studio»; il Legislatore fa un chiaro riferimento alla attività conoscitiva, una dimensione imprescindibile cui lo storico del diritto può apportare un contributo significativo ed originale, perché la tutela, la conservazione e la fruizione siano scientificamente salde *sub specie iuris*.

Il diritto è un fenomeno essenzialmente umano: «*Ubi societas ibi ius*», vuol dire che ogni aspetto della vita quotidiana è ammantato di rilevanza giuridica. Il brocardo radica il senso della formazione culturale del *iuris et historiae peritus*, uno *ius hominum causa constitutum* (Dig. 1.5.2).

E, quindi, di fronte a una pittura parietale ercolanese, ad esempio, come quelle della Casa dei Cervi di Ercolano con la terrazza affacciata sul mare, il giurista storico del diritto riflette, sulla *res*, a partire dalla *res*, e la qualifica, *nec mancipis, infungibilis*, e poi passa al lavoro; se chi lo realizzò fu libero o schiavo, e se schiavo da dove venisse e se avesse avuto altri proprietari; e se fu un libero, quale contratto fu stipulato, quale compenso fu concordato e quali le modalità di pagamento. Altre potrebbero essere le domande, dall'acquisto dei colori, al valore dell'ingegno dell'artista, ai tempi di esecuzione. Altre ancora se ne associano, sul trasporto di merci, sul commercio, sulle migrazioni.

Appare, quindi, di grande utilità un approccio esegetico conoscitivo interdisciplinare, al fine di «preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura» (art. 3, comma 2).

3. La vulnerabilità di genere: le donne soggetti giuridici limitati e il *ius liberorum*

Effetto «di una plurimillenaria ideologia discriminatoria»²⁸, penetrata nella società romana, le donne – non *in potestate manu mancipiove* di un soggetto giuridico, e *puberi* – erano ritenute «soggetti giuridici limitati»²⁹ per il loro genere³⁰: la storia della donna romana è, in fin dei conti, una storia di una di-

²⁸ E. CANTARELLA, *L'ambiguo malanno. Condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana*, Milano, 2021; EAD., *Passato prossimo. Donne romane da Tacita a Sulpicia*, Milano 1996.

²⁹ Così A. GUARINO, *Diritto privato romano*¹², Napoli 2001, pp. 288 ss.

³⁰ Nella storia giuridica italiana un primo significativo riconoscimento della capacità femminile si deve alla cd. Legge Sacchi, L. 17 luglio 1919, n. 1176, recante *Norme circa la capacità giuridica della donna* (il cui Regolamento di attuazione è posto nel Regio Decreto 4 gennaio 1920, n. 39). Il provvedimento abrogava gli articoli del Codice Pisanelli del 1865, che subordinavano la donna sposata al marito: veniva riconosciuto alla moglie di donare, alienare beni immobili, contrarre mutui, riscuotere capitali o stare in giudizio senza il formale assenso scritto del coniuge; ammetteva le donne, «a pari titolo degli uomini», a esercitare tutte le professioni e a coprire gli impieghi pubblici, ad eccezione dei poteri pubblici giurisdizionali, dell'esercizio

scriminazione giuridica³¹ e della conquista di ambiti di autonomia³².

Al sesso femminile si associava ora una *levitas animi*³³ ora una *infirmetas*³⁴, derivandone l'esclusione dalle accuse nei processi criminali³⁵ o il divieto per le donne di delazione fiscale³⁶.

*Lignorantia rerum forensium*³⁷ imponeva, in linea teorica, che fosse assistita nel compimento di atti, ritenendo che una donna non comprendesse

di diritti e di potestà politiche (nei ruoli prefettizi e apicali nei Ministeri, nelle ambasciate e nei consolati) o che attenevano alla difesa militare dello Stato. R. DE LONGIS, *La legge Sacchi: conquiste, contraccolpi e ambivalenze di una norma progressista*, in *Passato e presente* 60, 2022, pp. 149-157. Il compimento dell'apprezzamento dell'uguaglianza di generi è testualmente dedotto nell'art. 3 Cost. comma 1, a tenore del quale «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».

³¹ P. GIUNTI, *Il ruolo sociale della donna romana di età imperiale: tra discriminazione e riconoscimento*, in *Index* 40, 2012, pp. 342 ss.

³² A testimonianza di una crescente emancipazione sostanziale, Gaio rileva esplicitamente come le donne amministrassero autonomamente i propri interessi (Gai 1.190). Tale dinamica culturale è confermata sul piano documentale fin dal II secolo a.C., epoca in cui le prime raccolte di *responsa* giurisprudenziali si rivolgevano indistintamente a un pubblico sia maschile sia femminile (Cic. *De orat.* 2.33.142).

³³ Gai 1.142. *Transeamus nunc ad aliam divisionem. Nam ex his personis, quae neque in potestate neque in manu neque in mancipio sunt, quaedam vel in tutela sunt vel in curatione, quaedam neutro iure tenentur. Videamus igitur, quae in tutela, quae in curatione sint: Ita enim intellegemus ceteras personas, quae neutro iure tenentur.* 143. *Ac prius dispiciamus de his, quae in tutela sunt.* 144. *Permissum est itaque parentibus liberis, quos in potestate sua habent, testamento tutores dare: Masculini quidem sexus inpueribus, feminini vero inpueribus puberibusque, vel cum nuptae sint. Veteres enim voluerunt feminas, etiamsi perfectae aetatis sint, propter animi levitatem in tutela esse.* 145. *Itaque si quis filio filiaeque testamento tutorem dederit, et ambo ad pubertatem pervenerint, filius quidem desinit habere tutorem, filia vero nihilominus in tutela permanet: Tantum enim ex lege Iulia et Papia Poppaea iure liberorum a tutela liberantur feminae.* Cfr. D. 26.1.18 (Ner. 3 reg.). *Feminae tutores dari non possunt, quia id munus masculorum est, nisi a principe filiorum tutelam specialiter postulent.*

³⁴ La locuzione *infirmetas sexus* è attestata in Nerazio (D. 27.10. 9); Paolo (D. 22.6.9 pr.); Marciano (D. 48.16.1.10 e D. 49.14.18 pr.), Ulpiano (Tit. *ex corp. Ulp.* 11.1 e D. 16.1.2.2-3); Cicerone (*Pro Mur.* 12.27 e *Pro Sex. Rosc. Am.* 4.10), associa la parola *infirmetas* all'aggettivo *consilii* e *animi*. R. QUADRATO *Infirmetas sexus e levitas animi: il sesso 'debole' nel linguaggio dei giuristi romani in Gaius dixit. La voce di un giurista di frontiera*, Bari, 2010, p. 140, rileva che «nel pensiero dei giuristi [...] anche il sesso [...] femminile [...] è considerato causa di "infermità": una condizione di invalidità, una menomazione che rende la donna, e quale che sia la sua età, incapace di assolvere a determinati compiti

³⁵ D. 48.16.1.10 (Marcian. l. sing. ad s.c. Turp.). *Adquin Papinianus respondit mulierem, quae idcirco ad falsi accusationem non admitteretur, quod suam suorumve iniuriam non persequeretur, desistentem senatus consulto Turpilliano non plecti. Num ergo et in ceteris idem responsurus sit? Quid enim interest, propter sexus infirmitatem an propter status turpitudinem temporis finem ad accusationem aliquam non admittatur? Multoque magis excludendi sunt, quod mulieris quidem accusatio vel propter proprium eius dolorem effectum habere potuit, illorum vero accusatio voce dumtaxat tenus intervenit [...]*

³⁶ D. 49.14.18 pr. (Marcian. l. sing. de del.). *Deferre non possunt mulieres propter sexus infirmitatem.*

³⁷ Tit. Ulp. 11.1. *Tutores constituuntur tam masculis quam feminis: sed masculis quidem inpueribus dumtaxat propter aetatis infirmitatem; feminis autem inpueribus quam puberibus et propter sexus infirmitatem et propter forensium rerum ignorantiam.*

appieno la ricaduta del negozio sul suo patrimonio, vale a dire il portato dei suoi effetti.

Il diritto prevede, quindi, un istituto di protezione, che, ricorda Cicerone³⁸, vollero già i *maiores* e si affievolì già dalla media repubblica: dalla *tutela impuberum*, le donne, *etiamsi perfectae aetatis sint*, ricadevano sotto la tutela³⁹, salvo a liberarsene *ex lege Iulia et Papia Poppaea iure liberorum*⁴⁰.

Assoluta era, in difetto, l'incapacità di diritto pubblico. *Iure privatorum* ridotta era la capacità a succedere *mortis causa*⁴¹; non potevano fungere da testimoni negli atti liberali né fino all'età classica avere la *potestas* sui discendenti né *postulare pro aliis* o assumere garanzie.

Per il compimento di atti dovevano essere assistite dal tutore che interponeva la sua *auctoritas*, e che, come vedremo, era registrata nei formulari giuridici degli atti in cui figuravano, ed anche sposate riuscivano ad avere ampi spazi di autonomia e di godere, nei ceti medio-alti, di forme di ricchezza mobiliare⁴².

A ben riflettere, se la condizione femminile è in punto di diritto la ragione della minore capacità che si riconosceva alle donne⁴³, derivava proprio da questa condizione di natura, dalla capacità, fisica, di generare⁴⁴ figli e partorirli,

³⁸ Cic. *pro Mur.* 12.27. *Mulieres omnis propter infirmitatem consilii maiores in tutorum potestate esse voluerunt*; cfr. le considerazioni, fondamentali, di A. GUARINO, *Le "XII Tabulae" e la "tutela"*, in *Studi in onore di Siro Solazzi*, Napoli 1948, pp. 31 ss. = *Le origini quiritarie. Raccolta di scritti romanistici*, Napoli 1973, pp. 237 ss.

³⁹ P.L. ZANNINI, *Studi sulla tutela mulierum*, I. *Profili funzionali*, Memorie dell'Istituto Giuridico, Serie II, Memoria CLIX, Torino 1976, p. 46 e nt. 5; F. MERCOGLIANO, *Deterior est condicio feminarum quam masculorum*, in *Index* 29, 2001, pp. 209 ss.; ID., *La condizione giuridica della donna romana: ancora una riflessione*, in *Teoria e storia del diritto privato*, 4, 2011, pp. 22 ss. Per un'analisi storico-evolutiva del significato dell'espressione *infirmitas sexus*, cfr. R. QUADRATO, *Infirmitas sexus e levitas animi*, cit., pp. 137 ss., p. 140; L. PEPPE, *Civis Romana, Forme giuridiche e modelli sociali dell'appartenenza e dell'identità femminili in Roma antica*, Lecce 2016, pp. 202 ss.

⁴⁰ R. ASTOLFI, *La Lex Iulia et Papia*, Padova 1970.

⁴¹ A. MCCLINTOCK, *La ricchezza femminile e la 'lex Voconia'*, in *L'arte del diritto* 49, Napoli 2022.

⁴² P. BUONGIORNO, *Il divieto di donazione fra coniugi nell'esperienza giuridica romana*, I. *Origini e profili del dibattito giurisprudenziale fra tarda repubblica ed età antonina*, Lecce 2018; A. MCCLINTOCK, *Matrimonio e ricchezza femminile a Roma. Glossario giuridico*, in *Au-delà de l'epithalame. Le mariage dans la littérature latine (III^e s. av.-VI^e s. ap. J.-C.)*, a cura di L. Galli Milic, A. Stoehr-Monjou, Turnhout 2022, pp. 459-473; EAD., *Gioielli e figli: le armi delle donne*, in *Madres y familias en la Antigüedad. Patronos femeninos en la transmisión de emociones y de patrimonio*, a cura di R.M. Cid López, A. Domínguez Arranz, R.M. Marina Sáez, Gijón 2021, pp. 289-303.

⁴³ Gai 1.190. *Feminas vero perfectae aetatis in tutela esse fere nulla pretiosa ratio suasisse videtur; nam quae vulgo creditur, quia levitate animi plerumque decipiuntur et aequum erat eas tutorum auctoritate regi, magis speciosa videtur quam vera: mulieres enim quae perfectae aetatis sunt, ipsae sibi negotia tractant, et in quibusdam causis dicis gratia tutor interponit auctoritatem suam saepe etiam invitus auctor fieri a praetore cogitur*. Cfr. Gai 1.144. *Permissum est itaque parentibus, liberis quos in potestate sua habent testamento tutores dare: masculini quidem sexus inpueribus, quae cum nuptae sint. Veteres enim voluerunt feminas, etiamsi perfectae aetatis sint, propter animi levitatem in tutela esse*.

⁴⁴ Una riforma di Settimio Severo eguagliò l'età stabilita per contrarre matrimonio e quella

portando a termine la gravidanza, la possibilità per le donne stesse di liberarsi dalla tutela: *tantum enim ex lege Iulia et Papia Poppaea iure liberorum a tutela liberantur feminae* scrive Gaio nel II secolo.

Augusto cercò di contrastare il calo demografico e il declino morale della società romana, promuovendo il matrimonio e la natalità, con questi due provvedimenti, databili tra il 18 a.C. e il 9 d.C. ed il cui portato subì successive integrazioni e modificazioni.

Le leggi stabilivano un'età matrimoniale, e l'obbligo di contrarre matrimonio per gli uomini (dai 25 ai 60 anni: i celibi erano i non sposati e gli orbi erano gli sposati che non avevano avuto ancora figli), per le donne nubili (dai 20 ai 50 anni), le divorziate e per le vedove che non avessero ripreso marito.

Le leggi accordavano, infatti, a chi avesse figli⁴⁵ benefici e vantaggi⁴⁶.

L'ingenua madre di tre figli era 'liberata' dalla *tutela mulierum* e la *liberta* madre di quattro figli dalla tutela del patrono (Gai 1.194, 3.44)⁴⁷, requisito

fissata per generare i figli (Ulp. Ep. 16.1) ad avviso di C. FAYER, *La familia romana: aspetti giuridici e antiquari*, Roma 2005, p. 580. *Contra* F. BONIN, *Vanissimas Papias leges exclusit. Note intorno ai limiti di età nella lex Iulia e nella lex Papia*, in *Quaderni Lupiensi* 7, 2018, pp. 184, 186, 197 ss. In argomento I. PIRO, *Spose bambine: risaleza, diffusione e rilevanza giuridica del fenomeno in età romana: dalle origini all'epoca classica*, Milano 2013, pp. 117 ss., mette in evidenza come sin dall'età repubblicana se contraevano nozze con fanciulli appena dodicenni. E quindi da ritenersi condivisibile l'ipotesi che le soglie fossero state fissate da Settimio Severo per concedere benefici o erogare sanzioni senza escludere infatti in diritto e la possibilità di fare figli e prima ancora di sposarsi ad età diverse.

⁴⁵ Columella ci informa che le schiave che avevano avuto diversi figli dovevano attendere alla loro cura e per questo erano esonerate dal lavoro (*re rust.* 1.8.19).

⁴⁶ Furono introdotte regole per favorire l'accesso alle magistrature per i padri in ragione del numero dei figli (*Vat. Frag.* 168, 194; D. 4.4.2; D. 50.2.6.5; Gell. 2.15.4), e ciò anche a livello locale (*lex Malac.* 56; *lex Irn.* 40). Dava diritto alla *excusatio* dal ruolo di giudice (se, sorteggiato, se ne volesse valere, Suet. *Vitae. Claud.* 15), alla dispensa dai *munera civilia* (D. 50.5.2.1-2) e dal *munus* di tutore e di curatore il numero di figli (*numerus liberorum*): *Vat. Fr.* 191-192, 247; C. 5.66.1; D. 27.1.2.8). I liberti con due figli *in potestate* (C. 6.3.7.1) purché non fosse un attore o partecipava con le proprie opere ai giochi gladiatori, o con un solo figlio che avesse compiuto i cinque anni (D. 38.1.37.1), erano liberati dalla prestazione di opere al patrono, il quale anche perdeva il suo diritto alla quota virile se il liberto aveva tre figli e un censo di 100.000 sesterzi. In tema di capacità successoria, il celibe, quando non si coniugasse entro 100 giorni, non poteva ricevere nulla, né come erede né come legatario, da chi non fosse suo parente o affine sino al sesto grado, l'*orbus* solo metà; i *bona caduca* andavano ai *patres qui in eo testamento liberos habent* o all'erario. I coniugi fra loro potevano *capere decimam* per il fatto del matrimonio e altre *decimae* in proporzione al numero dei figli. I celibi non potevano assistere agli spettacoli pubblici. Sui provvedimenti a livello locale contenuti nella legge Irmitana e sul confronto con il caput della legge Malacitana si veda F. LAMBERTI, *Tabulae Irmitanae. Municipalità e «ius Romanum»*, Napoli 1993 p. 46, 81. Ricordiamo che Claudio concesse alle donne che avessero costruito navi da carico il *ius quattuor liberorum* (Suet. *Vitae. Claud.* 18-19).

⁴⁷ Le Vestali non erano assoggettate alla tutela. Sulle sacerdotesse, dedite anche ad attività commerciali, si v. R. ORTU, *Condizione giuridica e ruolo sociale delle Vestali in età imperiale: la Vestale Massima Flavia Publicia I. Le immunità*, Cagliari 2018, pp. 9 ss.; EAD., *La Vestale Massima Flavia Publicia: un'imprenditrice nell'antica Roma?*, in *Archivio Giuridico Sassarese* 23, 2018, pp. 169 ss.

quello del numero dei parti che l'imperatore Giustiniano abolì in una nota costituzione, C. 8.58.2.

Tra gli altri casi attestati nelle fonti, ne ricordiamo uno. La moglie di Augusto Livia ottenne questo beneficio insieme alla cognata Ottavia nell'anno 35 a.C. assai precocemente; nel 9 a.C. in occasione della scomparsa di suo figlio Druso maggiore il privilegio le fu rinnovato: l'eccezionalità come noto dell'onore risiedeva nel fatto che la matrona aveva avuto solo due figli e non da Augusto, ma dal primo marito Tiberio Claudio Nerone; il terzo figlio di Augusto era infatti morto alla nascita ma la maternità di Livia restava fondamentale perché avrebbe potuto assicurare il discendente del principe come in realtà avvenne quando suo figlio Tiberio divenne imperatore nell'anno 14 d.C. dopo la morte di Augusto.

Il *ius liberorum* poteva essere attribuito dal principe, per concessione, avocando a sé una prerogativa che inizialmente spettava al senato (Dio 55.2): anche in assenza di prole come fu per Marziale, che lo ricevette da Tito e da Domiziano o per la liberta Cornelia Zosima (CIL. VI 1877).

Per effetto del *ius*, i coniugi potevano fare testamento liberamente ed ereditare reciprocamente, se avessero procreato un figlio o una figlia in comune, e cioè non concepiti in precedenti matrimoni (Ulp. *Ep.* 16.1a).

In caso di parti naturali, ai fini del riconoscimento⁴⁸, dalla lettura delle fonti se ne ricava a partire dall'età classica l'esistenza di un iter procedurale⁴⁹, consistente nella formalizzazione di una istanza dell'avente diritto, corredata da elementi di prova certi della sussistenza del presupposto (come la dichiarazione di nascita⁵⁰ o testimonianze di terzi o lettere inviate alla moglie dal marito⁵¹), all'autorità competente che, previa valutazione, disponeva in conformità.

Ce ne dà notizia anche Plinio, che ci informa della pratica della trascrizione negli archivi della sussistenza del requisito (*epist.* 10.2, 10.94-95.1-3), attestata anche per l'Egitto greco-romano nei papiri⁵²: chiaramente a fini di pubblicità notizia e per renderla opponibile.

Era richiesta un'età minima del bambino per avanzare la domanda di legale accertamento o, attesi i benefici, non si faceva passare tempo dall'ultimo *partus*?

Le fonti non sono esplicite. Si può congetturare che, se sia stato apprezzato il compimento di un certo anno di vita, occorreva che avesse compiuto un anno ad imitazione della *lex Aelia Sentia* dalla nascita (*filium procreaverint, cum is filius anniculus esse coeperit*) in tema di acquisto della cittadinanza romana

⁴⁸ E. BISIO, *Il «ius liberorum»: tra procreazione e concessione imperiale. Una prima ricognizione delle fonti*, in *Rivista di Diritto romano* 20, 2020, n.s. V, pp. 126-165.

⁴⁹ Cfr. D. 50.6.6.2 (Call. 1 *cogn.*), con la petizione che un certo Silvio Candido rivolse all'imperatore per l'esenzione dei carichi municipali, allegando a sostegno della propria richiesta il gran numero di discendenti.

⁵⁰ SHA *Vitae. Marc.* 9.7-8.

⁵¹ D. 22.3.29.

⁵² Cfr. P. Oxy. XII 1467.

attraverso la complessa procedura della *anniculi causae probatio*⁵³ (testimoniata ad Ercolano dal cosiddetto dossier di Lucio Venidio Ennico, per gli schiavi liberati⁵⁴ prima dei 30 anni o da un *dominus* minore di vent'anni né *vindicta* né in presenza di una *iusta causa manumissionis*).

Il sesso dei figli partoriti non incideva sul riconoscimento del *ius liberorum*, come si ricava da un noto testo dei *Digesta*, D. 50.16.148, da cui risulta l'interpretazione del giurista Gaio (8 *leg. Iul. et Pap.*) dell'*enuntiatio* normativa '*habet liberos*': osserva che la parola *liberi* compare sempre al plurale, pur quando si riferisce a chi ha un solo figlio o una sola figlia così come è ben attestato nella prassi da *pugillares* e codicilli; non è, dunque, da ritenersi senza figli, *sine liberis*, colui al quale sia nato un solo figlio oppure una sola figlia.

Si discusse se si dovesse intendere l'enunciato legislativo relativo al numero di figli nel senso di altrettanti parti (vale a dire, per l'*ingenuea*, tre figli nati da tre parti distinti) oppure si computasse tout-court il numero complessivo dei figli, a prescindere da quante gravidanze siano state portate a termine. Si pose in particolare la questione di un parto trigemino ai fini dell'attribuzione dei benefici.

Prevalse un'interpretazione (di favore) per valorizzare il numero dei figli nati, venuti fuori dal grembo materno, piuttosto che il numero di gravidanze e dei relativi parti⁵⁵.

⁵³ Gai 1.29. *Statim enim ex lege Aelia Sentia minores triginta annorum manumissi et Latini facti si uxores duxerint vel cives Romanas vel Latinas coloniaras vel eiusdem condicionis, cuius et ipsi essent, idque testati fuerint adhibitis non minus quam septem testibus civibus Romanis puberibus et filium procreaverint, cum is filius anniculus esse coeperit, datur eis potestas per eam legem adire praetorem vel in provinciis praesidem provinciae et adprobare se ex lege Aelia Sentia uxorem duxisse et ex ea filium anniculum habere: et si is, apud quem causa probata est, id ita esse pronuntiaverit, tunc et ipse Latinus et uxor eius, si et ipsa eiusdem condicionis sit, et filius eius, si et ipse eiusdem condicionis sit, cives Romani esse iubentur.* Tra i tanti contributi segnalo S.A. CRISTALDI, *Latini ex lege Aelia Sentia*, in *QL* 12, 2022, 289 pp. 291 ss. Per disposizione di un senatoconsulto la Latina Iuliana poteva conseguire la cittadinanza romana se avesse avuto tre figli (*Ulp. Ep.* 3.1); una donna Latina nata dopo la manomissione dei suoi genitori entrambi Latini Iuniani ottenuta la cittadinanza romana generando tre figli poteva ereditarne il patrimonio ex senatoconsulto *Tertulliano* (PS. 4.9.8); la *Lex Papia Poppea* stabiliva che gli stessi diritti del patrono nei confronti della liberta, in base all'editto del pretore, spettavano alla patrona ingenuea madre di due figli e alla liberta madre di tre (Gai 3.49-50); le donne con tre figli erano dispensate dai limiti successori ex *lege Voconia* (Dio 56.10.2-3). Cfr. G. 3.42 da cui risulta che un liberto che avesse avuto tre figli escludeva il patrono dalla successione.

⁵⁴ Gai 1.18. *Quod autem de aetate servi requiritur, lege Aelia Sentia introductum est. Nam ea lex minores XXX annorum servos non aliter voluit manumissos cives Romanos fieri, quam si vindicta, apud consilium iusta causa manumissionis adprobata, liberati fuerint ...;* Gai 1.38. *Item eadem lege [scil. Aelia Sentia] minori XX annorum domino non aliter manumittere permittitur, quam si vindicta apud consilium iusta causa manumissionis adprobata fuerit;* Tit. *Ulp.* 1.12. *Eadem lege [scil. Aelia Sentia] cautum est, ut minor triginta annorum servus vindicta manumissus civis Romanus non fiat, nisi apud consilium causa probata fuerit ...;* Svet. *Vitae*. Aug. 40. *Servos non contentus multis difficultatibus a libertate et multo pluribus a libertate iusta removisse, cum et de numero et de condicione ac differentia eorum, qui manumitterentur, curiose cavisset, hoc quoque adiecit, ne vincetus umquam tortusve quis ullo libertatis genere civitatem adipisceretur.*

⁵⁵ D. 1.5.15 (Tryph. 10 disp.); PS. 4.9.2. *Quae semel uno partu tres filios ius liberorum non consequitur: non enim ter peperisse, sed semel partum fudisse videtur.*

I giuristi hanno discusso, anche, sulla vitalità del neonato; se un bambino nato con malformazioni (D. 50.16.135. [...] *portentosum vel monstrosus vel debilem*...) era computato, ai fini del *ius liberorum*, e se lo erano i figli nati *in acie, per tempus belli* (D. 50.5.14 pr.; Gell. 2.15.4; Vat. Frag. 197, 199; D. 27.1.18; I. 1.25); in caso di parto di un neonato morto o, ancora, di morte *post partum* del bambino (PS. 4.9.1-9; D. 50.16.129; D. 50.16.135; C. 6.29.3); se i figli adottivi erano considerati nel *numerus liberorum* (Tac. Ann. 15.19; PS. 4.8.4).

Torniamo all'*Introduzione* di Francesca Lamberti, al binomio «rappresentazione» e «vita quotidiana», ai due poli intorno ai quali si snoda l'apprezzamento della *condicio feminarum*.

Emerge in tutta evidenza che allo studio della soggettività giuridica delle donne, non *alieni iuris*, interrogando le fonti di tradizione manoscritta – con le questioni che si pongono rispetto alla compilazione, ai contenuti e alla finalità dei testi, giuridici e letterarie – un apporto significativo e un contributo – imprescindibile – di 'realità' sono assicurati dai documenti della prassi superstiti, che testimoniano se ed in che misura le donne avevano una abitudine con la pratica degli affari (tradizionalmente curati da maschi) restituendo dati utili, sebbene riferibili *ratione temporis et loci* ad un contesto specifico, sul diritto effettivamente vigente.

E dai quali forse bisogna partire proprio in ragione del portato pratico del diritto, che concorrono ad illuminare⁵⁶.

⁵⁶ Una conferma proviene proprio da Ercolano, dall'Archivio di Lucio Venidio Ennico. *L. Venidius Ennychus* era un *libertus Latinus Iunianus*, molto probabilmente manomesso per testamento (prima del biennio 40/41) quando aveva meno dei 30 anni contro le disposizioni della *lex Aelia Sentia* del 4 d.C. da non molto introdotta da Augusto. Stante l'illegittimità della manomissione, il *servus* diviene Latino Iuniano, e come tale aveva minori diritti. Era privo della capacità di fare e ricevere (anche legati) per testamento e della *patria potestas* sui figli per cui non poteva lasciare i suoi beni *ab intestato* ai propri discendenti; il suo patrimonio, e quelli dei suoi servi, alla morte era dalla legge attribuiti all'*ex dominus*, o, in caso di mancanza di questi, all'erario. Aveva però il *ius commercii inter vivos*, che gli consentiva di concludere affari e, in tal modo, come altri della sua condizione, riuscì a raggiungere una certa agiatezza e notorietà locale, inducendolo ad aspirare anche ad una carica pubblica, molto onorifica per un liberto, che era il sacerdozio dell'Augustalità, come si deduce da un'altra tavoletta del suo archivio, scoperto nella Casa del Salone Nero, TH² 83. Per divenire *Augustalis*, occorreva, di necessità, il requisito della *civitas Romana*, cui pervenne Venidio Ennico dopo venti anni dalla *manumissio*, nel marzo 62 (a poco più di un mese dal terremoto del 5 febbraio) avendo dimostrato, secondo le formalità previste dalla stessa *lex Aelia Sentia* (Gai 1. 2938), di avere contratto un giusto matrimonio con Livia Acte e di aver una figlia, ormai di un anno di età. Prescriveva la legge sulla cittadinanza che il riconoscimento avveniva sussistendo due requisiti, il matrimonio (con una *civis Romana* o latina colonaria o della loro stessa condizione Aeliana) e (la prova di) una effettiva, stabile e perdurante genitorialità. L'iter amministrativo prevedeva, come emerge dalle *tabulae*, un *decretum* dei decurioni locali di verifica e accertamento dei requisiti del petente, ai fini dell'istruttoria amministrativa preliminare alla fase innanzi al pretore a Roma, che si concludeva con un editto, di cui abbiamo la copia esecutiva conforme all'originale, TH. 89 (Fig. 15). Nel nostro caso il decreto dei decurioni fu dato il 25 luglio 61, come sappiamo da TH² A2, a un anno esatto dalla nascita della figlia. Una delegazione di rappresentanti del municipio ercolanese, probabilmente composta da un duoviro e da due autorevoli *ex duoviri*, che figurano nell'elenco dei testimoni del provvedimento finale, fu incaricata di favorirla all'ufficio del *praetor urbanus* perché prov-

Gli *acta* provenienti dalla Campania romana – tra la pluralità di aspetti di assoluta importanza – soccorrono particolarmente al riguardo. Ci informano del quotidiano vivere giuridico, e ai fini che qui ci occupano, di quello delle donne, di quali negozi concludevano, di quali schemi tipici erano utilmente impiegati a quei fini, in che modo il formulario era tagliato rispetto alla specificità dell'atto.

Da essi risulta che le donne non redigevano mai la *scriptura* né sigillavano, per cui, se fossero analfabete, istruite e particolarmente colte non è dato saperlo (salvo a fare qualche congettura).

Il linguaggio formulare del diritto romano è 'appannaggio' degli uomini, diversamente che in Egitto. Riprendendo Pauline Schmitt-Pantel citato da Lamberti si può dire che è modello formulare predisposto per gli uomini, che è espressione di una negozialità concepita al maschile.

Agli uomini non era richiesto di saper scrivere per comparire negli *acta*; potevano farlo altri, al posto loro, finanche vergati da schiavi. Del resto lo studio teorico del diritto è firmato da giuristi maschi; la pratica del foro⁵⁷ era affidata ad abili oratori.

vedesse, e forse, con l'occasione – è da congetturare – chiesero aiuti per far fronte ai danni fatti dal recente terremoto il cui epicentro fu Pompei, al Senato e all'imperatore. Il pretore, asseverando il decreto decurionale, concesse la cittadinanza ai petenti, e in conformità alla legge diede un proprio specifico editto. Di esso – datato 22 marzo 62, ed esposto (*propositum erat*) a Roma nel foro Augusto *sub porticu Iulia* davanti al suo *tribunal* – abbiamo la copia conforme, il *descriptum et recognitum ex edicto*, dell'estratto di quanto vi era scritto (*in quo scriptum erat id quod infra scriptum est*) in cui si dispone per il latino Venidio Ennico, sua moglie, se anche lei *Latina*, e la figlia l'acquisto della cittadinanza romana (*cives Romani esse iubentur*): si tratta di un trittico, TH² 89. Questo trittico ercolanese costituisce il primo e unico documento sulla *anniculi causae probatio*, che ci sia noto, e per di più per un *Latinus Iunianus* (che aveva i *tria nomina* per cui è impossibile, in mancanza di altri elementi, distinguerli dai *cives*); che di questa procedura di concessione della cittadinanza romana le due fonti disponibili – il giurista antonino Gaio, nel manuale di Istituzioni di diritto, e un anonimo tardo autore nei *Tituli ex corpore Ulpiani* – si dispone di una breve fonte giuridica, che non indica le fasi del procedimento, che è stato possibile effettivamente ricostruire solo in seguito al ritrovamento e alla lettura dei segni superstiti sul legno carbonizzato di vari frammenti ricomposti. È emerso altresì il nome del pretore urbano in carica *L. Servenius Gallus* prima ignoto e si è compreso il ruolo del collegio dei decurioni nei municipi. Come è stato efficacemente detto a questo proposito si tratta di «una funzione di controllo sociale (non solo notarile), che prima non potevamo sospettare; è un nuovo aspetto, non secondario, che arricchisce la nostra conoscenza sull'amministrazione delle città nell'Italia romana e sulla procedura d'acquisto di un diritto fondamentale come la cittadinanza» (G. CAMODECA, *Tabulae Herculenses*, cit., pp. 177 ss.).

⁵⁷ Cfr. Val. Max. 8.3.2. *C. Afrania vero, Licinii Bucconis senatoris uxor, prompta ad lites contrahendas pro se semper apud praetorem verba fecit, non quod advocatis deficiebatur, sed quod inopudentia abundabat. itaque inusitatis foro latratibus adsidue tribunalia exercendo muliebris calumniarum notissimum exemplum evasit, adeo ut pro crimine inprobis feminarum moribus C. Afraniae nomen obiciatur: prorogavit autem spiritum suum ad C. Caesarem iterum <P.> Servilium consules: tale enim monstrum magis quo tempore extinctum quam quo sit ortum memoriae tradendum est.* T.J. CHIUSI, *La fama nell'ordinamento romano. I casi di Afrania e di Lucrezia*, in *Storia delle donne*, 6-7, 2010-2011, pp. 89 ss.; F. LAMBERTI, *Spazi*, cit., pp. 3 ss. su *Le rappresentazioni-tipo: Il sesso muliebre, a Roma, fra stereotipi e antiodelli*, part. pp. 33 ss.

Raccolgo, *exempli gratia*, una provocatoria suggestione. Se una donna nel II secolo sotto gli Antonini ebbe l'ardire di dedicarsi alla sistematica del diritto mettendo per iscritto una propria opera sui fondamenti, articolata in tre partizioni *personae*, *res*, *actiones*, non arrivò – o le fu precluso, se non censurato – ad attribuirsi la maternità, preferendo al suo nome di donna il più generale e diffuso *Gaius*.

4. Gli acta Campaniae da Ercolano

Tra i legni superstiti alla devastazione del Vesuvio del 79 particolare importanza assumono le tavolette di pino argentato e di bosso, esemplari pervenuti a volte frammentati e assai delicati, che hanno conservato i segni di scrittura vergati dagli antichi ad inchiostro, *atramentum*, o a *graphium* con uno stilo, restituendo dittici e trittici *acta* giuridici.

Queste tavolette ci hanno permesso di conoscere⁵⁸ molti aspetti del formalismo giuridico ai tempi, che le fonti tradizionali non riferiscono. Sappiamo sotto questo aspetto: 1. che la data, il luogo di redazione e il contenuto vero e proprio sono le tre *partes* indispensabili, come è del resto anche secondo il diritto moderno per assicurare certezza legale; 2. che la *scriptura* era l'adattamento, *ratione personarum et facti*, di un formulario tipico a cura di giuristi professionisti (*iuris prudentes*); 3. che era redatta, in terza persona, da uno scriba professionista, oppure in prima persona dallo stesso autore dell'atto, il quale in calce alla *scriptura interior* apponeva il proprio *signum* e pure sigillava, su pagina 4, figurando virtualmente anche come un *testes*: nel primo caso parliamo di *testatio*, nell'altro di *chirographum*.

Da Pompei proviene l'archivio di Lucio Cecilio Giocondo e dal suburbio, da Moregine, il cd. archivio puteolano dei *Sulpicii*. Tutti i 127 atti dell'archivio, salvo due, sono stati redatti nella *colonia lulia Augusta* di Puteoli.

Ad Ercolano le *tabulae* hanno rivisto la luce molti secoli dopo il loro seppellimento.

Il primo ritrovamento avvenne nella Villa suburbana dei Papiri, nel tablino: era il 19 ottobre 1752 quando furono scoperte tavolette di bosso, costituenti ben sei *pugillares*, attualmente dispersi come i frammenti di altri supporti scrittori, rinvenuti nella biblioteca il 24 febbraio di due anni dopo, nel 1754.

Nella parte della città antica che non giace sepolta sotto la città nuova, altri esemplari di tavolette sono stati ritrovati da Maiuri negli anni Trenta del

⁵⁸ G. CAMODECA, *Gli archivi privati di tabulae cerate e di papiri documentari. Pompei ed Ercolano: case ambienti e modalità di conservazione*, in *Vesuviana*, 1, 2009, pp. 17-42; ID., *Dittici e Trittici nella documentazione campana (8 a. C. - 79 d. C.)*, in *Eburnea Diptycha. I dittici nell'antichità e nel medioevo*, a cura di M. David, Bari 2009, pp. 81-105; ID., *L'evoluzione della forma dei documenti giuridici romani alla luce della prassi campana*, in *Fides Humanitas Ius. Studi in onore di Luigi Labruna*, a cura di C. Masi Doria, C. Cascione, I, Napoli 2007, pp. 617-636.

secolo scorso. Il 25 novembre 1931, in un ambiente del piano superiore della casa (con atrio tetrastilo) comunicante con la *caupona* cd. del Priapo, furono rinvenuti alcuni trittici posti l'uno sopra l'altro, in pila (*Ins.* IV 17-18). L'anno successivo, il 10 marzo del 1932 viene trovato un consistente numero di tavolette al piano superiore della Casa dell'Alcova (*Ins.* IV 3-4).

Qualche mese dopo, il 6 luglio, si rinvennero, al piano superiore di una *domus*, in un ambiente attiguo alla Casa di Galba, tavolette conservate in un armadietto di legno carbonizzato, con due battenti (*Ins.* VII 8 o 9).

Il 23 dicembre dello stesso anno nella Casa del Sacello di Legno (*Ins.* V 31), in un *cubiculum* al piano superiore interno, furono trovati, in un piccolo *armarium* di legno carbonizzato, diversi trittici, e *volumina* di papiro⁵⁹, compressi e frantumati dal fango, sovrapposti orizzontalmente nel senso della profondità, a piramide, nel ripiano superiore.

Due anni dopo, il 31 marzo 1934, si scoprirono sempre in questo ambiente altre tavolette cerate, conservate in una piccola cassetta lignea, posta sotto il letto. Tre anni più tardi, nel 1937, il cubicolo al primo piano di un *cenaculum* soprastante le *tabernae* 19-22 aperte sul Decumano massimo (*Ins.* V, 22), restituì l'archivio di *L. Cominius Primus* (un liberto originario di Neapolis, di modesto prestigio sociale) costituito da tre gruppi di tavolette: il 1° ottobre se ne rinvennero altre (forse conservate in una cassetta lignea) all'interno di un armadietto fissato alla parete, e tabelle di formato e spessore minori, forse *pugillares* di bosso, ordinate in verticale, su una mensola inchiodata al muro, e altre ancora in una cassa sotto la finestra; agli inizi di novembre, il 3 e il 6, due gruppi di tavolette in altrettante cassette di legno apparvero deposte sul pavimento (dove era anche custodita una tavoletta di bronzo anepigrafe).

Il 10 ottobre del 1938, in un ambiente al piano superiore della Casa del Bicentenario (*Ins.* V 15-16) fu trovata una cassa di legno contenente un rotolo di papiro (l'unico rimasto intero, *PHercMAN* B 1) sotto una pila di *tabulae*.

Un altro gruppo di tavolette fu rinvenuto il 16 agosto 1939 sul pavimento del ballatoio sovrastante il peristilio, nella Casa del Salone Nero (*Ins.* VI 13-11), da cui proviene anche uno scaffale di legno appeso alla parete, aperto sul davanti e diviso in tre scomparti.

A dicembre del 1939, furono recuperati, sopra il solaio crollato, in una cassa di legno rovesciata a doghe larghe e divisa all'interno in scomparti, altri supporti scrittori.

Tra il 16 e il 22 novembre 1939 nella Casa dei Due Atrii (*Ins.* VI 29) in un ambiente di deposito e servizi fu ritrovata una cassa rovesciata sul solaio crollato del mezzanino superiore: in uno degli scomparti interni le tavolette erano state poste insieme a due rocchetti di stoffa contenenti monete bronzee, due scatole, cucchiaini d'argento, unguentari di vetro e commestibili, costituiti da circa 80 g di pepe (inv. 2013) e 15 g di miglio (inv. 2015).

⁵⁹ G. CAMODECA, G. DEL MASTRO, *I papiri documentari ercolanesi (PHerc.MAN): relazione preliminare*, in *Cronache Ercolanesi* 32, 2002, pp. 281.

Durante questi scavi sono state rinvenute in totale circa 700 tavolette, secondo le quantificazioni fatte al momento della scoperta o in sede di inventariazione, delle quali quasi 350 recano ancora tracce leggibili di scrittura, riferibili all'incirca a 170 diversi documenti, rispetto al centinaio della prima edizione realizzata fra 1946 e 1961 da Arangio-Ruiz e Pugliese Carratelli.

Nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli, sono custodite queste tabelle e anche i frustoli difficili da attribuire perché quando furono scoperte vennero messe tutte insieme, in qualche caso senza riferimento del *locus inventionis*.

Si deve a Giuseppe Camodeca il lavoro, immane, prezioso e tenace, che ha consentito di chiarire aspetti del ritrovamento delle *tabulae*, di identificare l'appartenenza del proprietario ad esclusione dei documenti superstiti nella Casa del Sacello di Legno (*Ins.* V 31), nella Casa dei Due Atri (*Ins.* VI 29), nella Casa al piano superiore dell'*insula* VII 8-9; di accertare che le *tabulae* di legno erano sempre conservate al piano superiore della *domus*, in pila o in fila, in armadi, casse e cassette anch'essi lignei o semplicemente deposte su scaffali alle pareti (a seconda, probabilmente, della loro funzione), recuperate in contesti conferenti, per funzione e contenuto, negli ambienti di studio e in quelli domestico-familiari più riservati ed intimi.

L'autopsia delle tavolette cerate ercolanesi ha consentito a Giuseppe Camodeca di ampliare il novero di atti restituiti dalle prime edizioni pubblicate sulla *Rivista Parola del passato*: solo su circa la metà delle tavole ritrovate e inventariate – intorno a 350 – restano ancora tracce eleggibili di scrittura, riferite all'incirca a 170 diversi documenti.

Gli atti ercolanesi che conservano la data si concentrano in massima parte nell'ultimo ventennio tra il 55 e il 70, e pertanto la documentazione è in buona parte posteriore a quella degli altri due grandi archivi campani.

La diplomatica delle tabelle, nei casi in cui il testo superstite non lo consente, permette di datare l'*actum*: l'assenza del foro mediano o gli intacchi mediani marginali sul lato lungo della cornice superiore e inferiore (per farvi passare il lino di chiusura, su cui apporre la sigillatura) lo collocano cronologicamente anteriormente al S.C. *Neronianum*⁶⁰ o nel periodo di adattamento che si ebbe nella prassi fino all'anno 63.

All'*instrumentum scriptorium* di Ercolano noto dagli studi di Camodeca si aggiungono tre *tabulae* anepigrafi, prive cioè di segni di scrittura riconoscibili con l'esame autoptico, per formato sicuramente compatibili con un uso giuridico e costituenti un trittico, dalla marina di Ercolano, proveniente dal fornice IV (inv. 79308, TH. 4011; inv. 79309, TH. 4012; inv. 79310, TH.

⁶⁰ Si data al 14 luglio dell'anno 62 la più antica applicazione del provvedimento senatorio ad Ercolano come risulta da TH²3 e TH²47: cfr. TH²61, che si data all'8 maggio del 63; G. CAMODECA, *Nuovi dati dagli archivi campani sulla datazione e applicazione del S.C. Neronianum*, in *Index* 21, 1993, pp. 353; ID., *Tabulae Herculanenses: riedizione delle emptiones di schiavi (TH 59-62)*, in *Quaestiones Iuris. Festschrift für J.G. Wolf zum 70. Geburtstag*, Hrsg. U. Manthe, Ch. Krampe, Berlin 2000, pp. 53 ss., spec. 66 s.; ID., *Tabulae Herculanenses*, cit., capitolo 169.

4013) dove sono state ritrovate nella campagna di scavi del 1984, e custodite all'interno dello stesso Parco archeologico di Ercolano⁶¹: un documento che merita particolare attenzione, anche in ordine al luogo in cui fu scoperto e al cd. scavo di contesto.

Ercolano si rivela così un *unicum* poiché restituisce il più antico documento, oggi noto, della prassi campana, un dittico datato 8 giugno dell'8 a.C., TH² A1⁶², di ben 23 anni più risalente rispetto a quello ritenuto il meno recente proveniente dall'archivio pompeiano di Cecilio Giocondo del 15 d.C. (CIL. IV 3340, t. 1), e il più recente scoperto nell'area suburbana nel fornace IV⁶³, il più tardo documento giuridico, il trittico dell'ultimo giorno in cui il municipio ha visto sorgere la luce del sole, le *tabellae* del fuggiasco.

5. Acta di donne, acta con donne: alcuni testimoni

I documenti della prassi sono «una meravigliosa cartina di tornasole delle attività giuridicamente rilevanti compiute da donne [...] dell'aristocrazia locale [...] o personaggi degli strati più 'popolari'»⁶⁴ quando non vi figuravano come *res* oggetto del negozio. Abbiamo notizia anche di una controversia di *status libertatis* (pregiudiziale ad una complessa decisione in materia di successione *mortis causa*)⁶⁵.

⁶¹ Una prima notizia dell'esistenza di queste *tabulae* inedite, con la pubblicazione della sola foto _79308luigispina TH 4011, è apparsa nel Catalogo della Mostra sui legni di Ercolano: M.V. BRAMANTE, *I supporti scrittori lignei: le tabulae ceratae Herculanenses*, in *Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano. Ercolano 1738-2018. Talento passato e presente. Catalogo della Mostra*, a cura di F. Sirano, S. Siano, Napoli 2022, pp. 45-47; *adde*, EAD., *I supporti scrittori lignei: le tabulae ceratae Herculanenses*, in *I Legni di Ercolano*, a cura di F. Sirano, Napoli 2026, pp. 85-98, in cds.

⁶² G. CAMODECA, *Tabulae Herculanenses*, cit., p. 15 ss.

⁶³ La popolazione ercolanese si era radunata e (probabilmente) erano in corso operazioni di soccorso via mare, atteso il ritrovamento della liburna ritrovata sulla marina con accanto lo scheletro di un soldato: Maggi 1985; Id., *Lo scavo dell'area suburbana meridionale di Ercolano*, in *RSP*, 9, 1998, pp. 167-172; D. CAMARDO ET ALII, *Ercolano e il mare*, in *Archeo*, 8, 2014, pp. 70-79; D. CAMARDO, M. NOTOMISTA, *I rinvenimenti nell'area dell'antica spiaggia e le dinamiche dell'eruzione del 79 d.C.*, in *RSP*, 29, 2018, pp. 207-212; L. CAPASSO, *I fuggiaschi di Ercolano. Paleobiologia delle vittime dell'eruzione vesuviana del 79 d.C.*, Roma 2001.

⁶⁴ F. REDUZZI, *Le donne nei documenti della prassi campana*, in *Index* 40, 2012, pp. 380-386.

⁶⁵ Abbiamo alcuni degli atti di un processo che riguarda l'*ingenuitas* della giovane Petronia Giusta (TH. 13-30), che assume l'iniziativa processuale contro Calatoria Themide che invece ne sostiene la *libertinitas*, affermando di averla manomessa quando era *puella*. Calatoria stessa è una liberta. I testimoni *pro Iusta* (in numero di cinque) e *pro Calatoria* (in numero di due), sono di ambiente sociale simile tra loro. In tema N. DONADIO, *Donne e 'quaestiones' di 'status' nel mondo romano: ancora sul 'processo di Giusta'*, in *I diritti degli altri in Grecia e a Roma*, a cura di A. Maffi, L. Gagliardi, Sankt Augustin 2011, pp. 128 ss., ove anche ampie considerazioni sul problema del *praeiudicium an ingenua sit*; EAD., *La lite tra Calatoria Themis e Petronia Iusta: un «caso» da archiviare?*, in *Fides Humanitas Ius. Studii in onore di L. Labruna III*, Napoli 2007, pp. 1543 ss.; A. MCCLINTOCK, *Petronia Giusta Spurii filia, la lotta per la piena*

Dai personaggi femminili che vi compaiono figurano donne, romane e straniere, *ingenuae*, *libertae* e schiave, di condizione economica varia.; il formulario era congegnato ed adattato perché vi figurassero, e questo riflette il crescente 'protagonismo' sociale e giuridico femminile: e tanto basta, per darci la cifra delle forme e dei modi del loro agire imbrigliati nelle maglie del formalismo giuridico.

Nei documenti dell'archivio puteolano dei *Sulpicii* su un totale di 265 individui censiti, la presenza femminile diretta o indiretta si attesta a sole 17 unità (pari a circa il 6%), di cui 4 ascrivibili alla condizione servile, figurando come oggetto di diritti. Il campione d'indagine si riduce a 13 donne contraenti, che compaiono complessivamente in 18 negozi giuridici. Sebbene l'incidenza quantitativa appaia marginale, la proiezione statistica rivela una significativa centralità della componente femminile nelle dinamiche finanziarie e commerciali della Puteoli giulio-claudia, in un arco cronologico compreso tra i principati di Tiberio e Nerone.

Sotto il profilo strettamente documentario, i 18 atti che registrano il coinvolgimento di donne rappresentano il 15% dei 127 riconosciuti. Tale valore subisce un incremento proporzionale, assestandosi al 18%, qualora si escluda dal computo una ventina di testimonianze eccessivamente lacunose, le quali precludono l'identificazione nominale dei contraenti. L'esegesi delle fonti dimostra come la rilevanza del fenomeno risieda non tanto nella consistenza numerica del campione, quanto nel ruolo che esse svolgevano ad essere rilevante.

Questa sproporzione tra numero di donne e di uomini, potrebbe meravigliare, ma bisogna considerare che la gran parte dei personaggi che noi conosciamo dalle tavolette è fornita dai cosiddetti *signatores*, cioè coloro che sigillavano, tra cui non figurano le donne. Le donne sono soltanto quelle che sono le protagoniste degli atti e non in funzione di testimoni.

Negli archivi ercolanesi, si calcolano 26 donne di cui 7 schiave su 625 personaggi, dunque appena il 4%.

È il tipo di attività che differenzia in modo significativo il ruolo delle donne.

Puteoli è un centro commerciale vivace, caratterizzato dalla presenza di donne per lo più di estrazione libertina.

Tra gli esemplari superstiti della negozialità femminile⁶⁶ – spicca il carat-

cittadinanza, in *Stranieri. Storie e immagini dell'altro nella cultura romana*, a cura di M. Lentano, Bologna 2023, pp. 177-203; Ead., *Giusta, un processo ancora aperto*, in *Ius hominum causa constitutum. Studi in onore di Antonio Palma*, a cura di F. Fasolino, C. Pennacchio, II, Torino 2023, pp. 1193-1202.

⁶⁶ In vari ambiti, e altrove, le donne svolgevano attività commerciale. È noto – da un primo impulso a seguito di un provvedimento del principe Claudio per sostenere l'annona e l'approvvigionamento (Suet. *Claud.* 18-19; Gai. 1.32c; Tit. Ulp. 3.6; cfr. sulla responsabilità C. 4.25.4) – il loro coinvolgimento nella titolarità e nella gestione di imprese di navigazione, tradizionalmente svolta da uomini, e inerente al trasporto e alla commercializzazione delle merci in età severiana. Per un inquadramento essenziale, A. MASTINO, *Trasporti marittimi nel Mediterraneo antico*, in *La continuità territoriale della Sardegna. Passeggeri e merci, low cost e turismo*, a cura di M.M. Comenale, Ariccia 2015, pp. 81 s.; A. PETRUCCI, *Particolari aspetti giuridici dell'orga-*

tere imprenditoriale di Giulia Felice a Pompei e di *Herennia Tertia*⁶⁷ a Ercolano – terrò presente testimoni che riguardano l'accesso al credito.

Da Pompei, sono note donne che davano danaro in prestito e ad interessi: è Faustilla, che riceve in pegno orecchini a fronte di due denari, non troppo elevata rispetto al valore della garanzia, e lo annota su un muro dall'Officina di Granio Romano (I,8.13): CIL. IV 820314. *Idibus Iulis/ in aures postas ad Faustill(am) pro denariis II usura(m) deduxit aeris a(ssem) Ex su(mma) XXX*⁶⁸.

Probabilmente non fu una teorica del diritto, ma sapeva bene come andavano questo tipo di affari.

Il graffito CIL. IV 820314 è l'emblema della 'distanza' tra il diritto affermato dai giuristi e nelle leggi, prassi documentale e pratica quotidiana corrente; ci informa della diffusione di una essenziale alfabetizzazione giuridico-economica o, comunque, della possibilità di accedere a 'centri di informazione specializzati o comunque affidanti' e non elitari, in contesto; e ci induce a ritenere che non si tratti di un testimone di eccezione.

La mutuataria è forse una donna a giudicare dal tipo di pegno consegnato.

Di contro, quando alle donne si concedevano prestiti, a fini probatori è redatto o il chirografo di *mutuum cum stipulatione*⁶⁹ o sono confezionati i *nomina arcaria*, i quali costituiscono ad Ercolano l'unico⁷⁰ formulario negoziale

nizzazione e delle attività delle imprese di navigazione nel periodo imprenditoriale, Pisa, 2010, pp. 221 ss., (ivi ampia bibliografia sul tema). Per le imprese di navigazione al femminile, v. M. CASOLA, *Armatrici e marinaie nel diritto romano*, in *La donna nel diritto nella politica e nelle istituzioni I*, a cura di R. Pagano, F. Mastroberti, Bari 2015, pp. 171 ss.

⁶⁷ Sull'azienda venaliciaria acquistata in TH² 63, cfr. R. ORTU, *Note in tema di organizzazione e attività dei venaliciarii*, in *Diritto@ storia* 2 (2003) on line; concorda G. CAMODECA, *Una bonorum possessionis datio secundum tabulas del pretore del 43 d.C. in una inedita Tabula Herculanensis*, in *Ostraka* 18, 2009, pp. 323 ss., part. p. 327. Era impegnata anche in attività agricole produttive, come si ricava da un altro documento. *Herennia Tertia* aveva venduto prodotti del suo *fundus Cadianus*, posto sulle pendici del Vesuvio dal versante nolano, attraverso un *servus* (*vilicus* o *actor*), Nico, a L. *Annius Agathemer*, che si impegnava tramite *stipulatio* a pagare alla scadenza del 1° marzo dell'anno seguente la somma di denaro, 1800 sesterzi, pattuita ad ottobre nel documento in questione (forse dell'anno 40 d.C.). Sul testo, TH² D 12 (e su TH² 11) rinvio a M.V. BRAMANTE, *TH. 4 e la prassi romano-campana de re rustica*, in *Index*, 42, Napoli, 2014, pp. 141-163; G. CAMODECA, *Tabulae Herculanenses*, cit., pp. 295 ss.

⁶⁸ Un accordo di mutuo usurario con costituzione della garanzia reale risulta anche da CIL. IV 820415. *IV Non(as) Iul(ias)/paenulam, palliolum/ [²posita ad Fau]stilla(m)/Pr[o HS] L usur[is]/[deduxit] XIII s(emisses²) / [aeri]s a(sses) VIII*, che attesta la consegna in pegno di un mantello da viaggiatore e uno più piccolo a Faustilla. Altra donna che dava prestiti era una tale Vettia, che pure riceve interessi a fronte di un prestito, qui più alto, nella misura del 3,75%, mensile (= pari al 45% annuo), a quanto apprendiamo da un graffito dalla *taberna lusoria* CIL. IV 1428. *Idus Feb(ruarias) Vettia/ (denari) XX usu(ra) a(sses) XII/ Nov(embres) Faustilla/ (denari) XV usu(ra) a(sses) VIII*.

⁶⁹ TPSulp. 58 conserva il *chirographum* di *mutuum cum stipulatione* che il *servus* Pyramus di Priscilla Caesia, la sua *domina*, riceve, per una complessiva esposizione di 24000 sesterzi.

⁷⁰ Di incerto ritrovamento è il *nomen arcarium* di 3000 sesterzi a Calatoria Syntyche TH² A9, un trittico, che si individua per il solo indice *ad atramentum* superstite: G. CAMODECA, *Tabulae Herculanenses*, cit., pp. 262 ss.

impiegato, pur noto lo schema del mutuo stipulatorio dall'archivio di Lucio Venidio Ennico.

Da Ercolano ne provengono 13, di cui 11 dall'archivio di Cominio Primo, e da Puteoli 6⁷¹, dove in nove casi compaiono come debitrice per lo più nei confronti della banca dei *Sulpicii*.

La forma documentale del *nomen* è costituita dal trittico, ed è redatto in terza persona, recando in calce il luogo di redazione e la data (giorno e coppia consolare).

All'archivio di *L. Cominius Primus* appartiene un *nomen* ricostruito da due *tabulae* in precedenza ritenute distinte, TH² 70+71, di cui riporto il testo edito da Camodeca⁷²:

Tab. II, pag. 4, parte sinistra (= TH 70) (cd. *tertia scriptura*, ad *atramentum*)

Tab[el]lae L. Comini Primi

Exp.

Pom[pe]iae Anthidi HS ∞

tu[t]ore auct[o]re C. Vibio Eyryto;

5 petit [et] numeratum acce-
[pit domi ex arca.]

Tab. I, pag. 1 (= TH 71)

[Acp.]

Arcae HS ∞

Eos HS ∞ n. q. s. s., interrogante

L. Cominio Primo

5 fide et periculo suo esse ius(sit)

C. Vibius Eyrytus pro Pompeia

Anthide pra[ete]r alis

(vac.)

tabellis HS ((I)).

(vac.)

Act. Her[c]ula[ni]

10 IIII idus Maia[s]

⁷¹ G. CAMODECA, *Per una riedizione dell'archivio puteolano dei Sulpicii. VI. Il dossier di Euplia da Milo e i nomina arcaria*, in *Puteoli 12-13, 1988-1989, 1990*, 3 ss.; ID., *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum. Edizione critica dell'archivio puteolano dei Sulpicii I-II*, Roma 1999. Nell'archivio puteolano sono noti i *nomina arcaria* in cui la debitrice è una tale Euplia, *Theodori filia*, originaria da Milo (TPSulp. 60-63) e Euplia aveva ricevuto, a distanza di alcuni mesi, prima 1000 sesterzi da Caio Sulpicio Cinnamo (TPSulp. 62) liberto di Sulpicio Fausto, poi 1600 da Titinia (TPSulp. 60), e infine 500 sesterzi ancora da Cinnamo (TPSulp. 61), e 30000 in TPSulp. 63. Probabilmente le *tabellae* si trovano nell'archivio dei *Sulpicii* perché Titinia aveva delegato la banca a riscuotere il suo credito da Euplia. Un'altra donna, una certa *Faecia Prima*, riceve un prestito come risulta in TPSulp. 64: Camodeca ritiene che il fideiussore *N. Castricius Agathopus* ne sia anche il tutore (p. 160).

⁷² G. CAMODECA, *Tabulae Herculenses*, cit., pp. 231-250, part. pp. 237-241.

C. Fonteio Capitone

C. Vipstano Aproni[ano cos.]

Alla presenza di sette o più testimoni (Tab. II, pag. 4, *pars dextra*, il 12 maggio del 59 sotto il consolato di Caio Fonteio Capitone e Caio Vipstano Aproniano, una certa Pompeia Anthide⁷³ probabilmente una liberta – interposta l'*auctoritas* il suo tutore⁷⁴ C. Vibius Etytytus⁷⁵ liberto con ogni probabilità della nota *gens Vibia* di Pompei – riceve da Cominio un prestito, di 1000 sesterzi, contati uno ad uno (*numeratos*)⁷⁶, garantito da fideiussione⁷⁷, che si aggiunge ad una precedente esposizione debitoria tra i due.

Poiché il tipo documentale è costituito dai *nomina arcaria*, il prestito risultava dalle *tabellae* del *codex accepti et expensi* (denominazione che a partire dall'età augustea è stata sostituita da *rationes*) del creditore, di cui sono un estratto, assolvendo ad una funzione probatoria⁷⁸.

Dopo la denominazione dell'atto e l'indicazione (in genitivo) del creditore (*Tabellae L. Comini Primi*) e in dativo della debitrice (linn.1-5), in posizione simmetrica sono alla linea 2 e alla linea 8 la sigla *EXP(ensos)* (sc. *sestertios*) e

⁷³ G. CAMODECA, *Tabulae Herculenses*, cit., p. 246 nt. 48.

⁷⁴ Risalente agli anni antecedenti al 63/64 d.C., la tavoletta Th. 59 attesta l'acquisto di uno schiavo adulto (*homo*) per la cifra di 1900 sesterzi da parte di una donna, Vibidia Procula che si avvale del proprio *servus* Hamillus., da Claudia Musa, operante con l'indispensabile *auctoritas* del tutore M. Antonius Philetus: G. CAMODECA, *Tabulae Herculenses*, cit., pp. 149 ss.

⁷⁵ G. CAMODECA, *Tabulae Herculenses*, cit., p. 246 nt. 47.

⁷⁶ Non a ogni *numeratio* si associava la costituzione di un vincolo per l'accipiente: D. 12.1.19 pr., Iul. 10 dig., *Non omnis numeratio eum qui accepit obligat, sed quotiens id ipsum agitur ut confestim obligaretur* rell. *Numeratos* è diffuso nei documenti di credito. Per il caso di richiesta di tutela processuale, secondo le regole del diritto romano, il mutuante ha inteso cautelarsi contro un'*exceptio non numeratae pecuniae*, mediante la menzione della *numeratio*. La *numeratio nummorum* avveniva sia a favore del debitore, nel senso cioè che il creditore non poteva esigere più danaro di quanto aveva consegnato, sia a favore del mutuante, il quale con la conta delle monete individuava bene il valore che gli sarebbe stato riconsegnato, per evitare eventuali contestazioni al momento della restituzione. Si trattava, in tal caso, di *alia pecunia*, fisicamente diversa da quella consegnata, altrettanta e del medesimo valore di quest'ultima (cfr. TPSulp. 50 e 53, TPSulp. 59 e 60: G. CAMODECA, *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum*, cit., I pp. 153 ss.

⁷⁷ Nel *nomen arcarium* di TPSulp. 63 il creditore-mutuante si fa promettere dal fideiussore il pagamento di una penale con una *stipulatio* e pretende anche un giuramento *in re pecuniaria* 'per Iovem et numen divi Augusti iuravi' (linn. 13-14, Tab. III, pag. 5). Tale formula ricorre nel *mutuum cum stipulatione* di TPSulp. 54, contenente anche il chirografo del fideiussore, che giura di non aver prestato nello stesso anno (sempre il 45) altra garanzia a favore dell'accipiente mutuuario garantito.

⁷⁸ Gai 3.131. *Alia causa est eorum nominum, quae arcaria uocantur. in his enim rei, non litterarum obligatio consistit, quippe non aliter valent, quam si numerata sit pecunia; numeratio autem pecuniae rei facit obligationem. qua de causa recte dicemus arcaria nomina nullam facere obligationem, sed obligationis factae testimonium praebere.* Sul tipo negoziale usato in Campania, si veda anche P. GRÖSCHLER, *Die tabellae-Urkunden aus den pompejanischen und herkulanensischen Urkundenfunden*, Berlin 1997, e la recensione di A. PARMA, *I nomina arcaria nei documenti della prassi campana*, in *Labeo* 42.3, 2000, pp. 509 ss.

l'abbreviazione con contrazione *ACP*, cioè *AC(ce)P(tos)* all'arca (in dativo) per indicare la sorte capitale (lin. 3 e lin. 9).

La mutuataria, in nominativo, è il soggetto di *petiit et numeratos accepit*, cioè colei che aveva richiesto e ricevuto in contanti (Gai 3.131) *domo ex arca*, a casa del creditore, senza intervento di banchieri, interposta la propria *auctoritas* il tutore, una certa somma di danaro prelevata direttamente dal mutuante dalla sua cassa.

Il credito è garantito da fideiussione, un'applicazione dell'*obligatio verbis contracta*, secondo uno schema, ben attestato, della domanda (*interrogante creditore*) e della risposta (*fide et periculo suo esse iussit*), avente ad oggetto esattamente il *quantum numeratum*, e testualmente assunta in favore del debitore, in ablativo introdotto da *pro*.

In TH² 70+71 coincidono la figura del *fideiussor* e del *tutor auctor* della debitrice, che chiaramente non godeva ancora del *ius liberorum*. La garanzia è assunta secondo un formulare tipico e, direi, unitario a prescindere dal negozio giuridico, attestato anche nei *mutua cum stipulatione pompeiani*⁷⁹.

Pompeia Anthis alla data di questo *nomem* risulta ancora in debito, con creditore, di importante somma, di 10.000 sesterzi, *praeter alis tabellis*. Poiché *tabellae* è d'uso al plurale, anche quando si parla di un solo debito, è dubbio se si trattasse di un precedente debito unitario o se più volte Pompeia fosse ricorsa a Cominio, e per l'effetto – trattandosi di un profilo connesso – se fossero più prestiti di consumo o un unico mutuo finanziario.

Alla presenza di nove testimoni, prima dell'anno 61 o al più tardi fino a tutto il 63, Cominio Primo concede un prestito – a somma non è sicura⁸⁰ – a Herennia Pallas, come risulta dal *nomen* TH² A8⁸¹, di cui si conservano straordinariamente tutte le *tabellae* che lo costituiscono⁸².

La donna, una liberta degli *Herenni* (proprietari dell'archivio di *tabulae ceratae* rinvenuto nella Casa dell'Alcova, *ins.* IV 3-4) di origini grecanica, re-

⁷⁹ Nel *nomen arcarium* di TPSulp. 63 (dell'anno. 45) il creditore-mutuante si fa promettere dal fideiussore il pagamento di una penale con una *stipulatio* e pretende anche un giuramento *in re pecuniaria 'per Iovem et numen divi Augusti iuravi'* (linn. 13-14, Tab. III, pag. 5). Tale formula ricorre nel *mutuum cum stipulatione* di TPSulp. 54, contenente anche il chirografo del fideiussore, che giura di non aver prestato nello stesso anno (sempre il 45) altra garanzia a favore dell'accipiente mutuuario garantito. Una *fideiussio* è attestata in TPSulp. 54 e 57, con la formula: *interrogante* + nome del mutuante creditore in caso ablativo + indicazione della somma da garantire, *id* (= *quanti supra id est*) + *fide sua (et periculo) esse iussit* (o in alternativa *fide et periculo meo esse iussit*) + nome del *fideiussor* garante in nominativo + *pro aliquo* (= nome del debitore garantito in caso ablativo). Cfr. TPSulp. 50, in cui la menzione dell'intervenuta garanzia personale, è più breve: *quam summam* + nome del fideiussore in nominativo + *pro aliquo* (= nome del garantito in caso ablativo) *mihi* (= indicazione del creditore mutuante in dativo) *fide sua iussit*.

⁸⁰ G. CAMODECA, *Tabulae Herculanaenses*, cit., p. 144, ricava dalla lettura della linea 10 e della linea 9, dove risulta 'DC', che si tratti o di 600 sesterzi o di 1600.

⁸¹ G. CAMODECA, *Tabulae Herculanaenses*, cit., 251-262.

⁸² La I e la II *tabula* sono ricomposte rispettivamente da 4 e 6 frammenti combacianti, e la III *tabula* è invece del tutto integra.

stituirà il mutuo come testimonia l'annullamento del negozio nelle cerate per mezzo di strisce oblique tracciate dallo stilo a formare un reticolo⁸³.

Nonostante l'autopsia abbia restituito poche tracce⁸⁴ di scrittura, è stato possibile ricostruire il testo integrando le lacune per confronto⁸⁵, ipotizzando per ciò che *Herennia* fosse sotto la tutela di *M. Calatorius Florus*, che ne è di certo il fideiussore. E ciò non solo perché nei coevi documenti ercolanesi e pompeiani il tutore della creditrice nei *nomina* compare anche in veste di fideiussore, ma anche per ragioni di spazio tra le linee di scrittura. La donna non si era ancora liberata del proprio tutore in forza del *ius liberorum*.

Dai prestiti di denaro apprendiamo che si riconosceva loro anche sulla piazza ercolanese fede negli affari, anche se la presenza del fideiussore noto e stimato facilitava, a mio avviso, l'accesso al credito, (a meno di ritenere – cosa più improbabile – che erano i garanti gli effettivi interessati a nuove risorse, salvo i casi in cui le donne sono prive di tutela).

In tema di 'presenza' di donne negli atti ercolanesi possiamo annoverare dall'archivio di Cominio il *nomen arcarium* conservato in TH² 74.

Qui le *personae* di sesso femminile sono schiave, oggetto di diritto, il cui valore è determinato, *in maius*, così come se si trattasse di un'altra *res* inanimata, per assicurare il creditore dell'adempimento del prestito, a fronte del quale 'transitavano fiduciarmente' nella proprietà del mutuante fino alla *solutio* con un atto traslativo del *dominium* causalmente collegato.

Il prestito, ricevuto il 20 gennaio 62, di 600 sesterzi è garantito dalla *mancipatio* fiduciaria⁸⁶ di una schiavetta, una *puella Nais* (*ob fiduciam puellae Naidis*, pag. 1, lin. 1), dal mutuatario *Nonius Fuscus*, il quale era già⁸⁷ in debito con Cominio di altri 1300 sesterzi (TH² 74, pag. 1 lin. 2: *praeter alios HS ∞ CCC nummos*), a garanzia del quale aveva mancipato la schiava Primigenia (TH² 74, pag. 1, linn. 2-3: *ob fiduciam mulieris Primigeniae*). La mancipazione fiduciaria causa di Nais è conservata in TH² 65 (L. *Cominius Primus eam puellam Naidem, q(ua) d(e) a(gitur), / fiduciae causa HS n(ummo) I mancipio accepit*

⁸³ D. 22.3.24 (Mod. 4 reg.). *Si chirographum cancellatum fuerit licet praesemptione debitor liberatus esse videtur.*

⁸⁴ Tracce di scrittura ad *atramentum* sono su pag. 6 di Tabula III, dove è l' *index*, e, accanto al *sulcus*, su pag. 4 di Tabula II, recante la lista dei *signatores* nella *pars dextra*; la *scriptura a graphium, interior et exterior*, è fortemente lacunosa.

⁸⁵ La lettura dei documenti della prassi provenienti da vari archivi dell'area campana, in relazione alle fonti di tradizione manoscritta, evidenzia e conferma la diffusione, nel nostro caso – ma ciò vale anche per altri tipi negoziali – di un formulario che si caratterizza per un linguaggio tecnico standardizzato e per una struttura fisionomica *ratione actus*, da completare di volta in volta, con i *rei obligationis*, il *quantum debeatur*, e indicando (eventualmente) l'*interpositio auctoritatis tutoris* e la costituzione di idonea garanzia riconosciuta nella fideiussione.

⁸⁶ Poppea Note garantisce il prestito di 1450 sesterzi di cui è debitrice con la *mancipatio fiduciae causa* di due schiavi, *Simplex* e *Petrinus*, che si conviene sarebbero rimasti presso la debitrice *sumptu inpensa periculo* (scil. suo) e che in caso di inadempimento dell'obbligazione sarebbero stati venduti all'asta.

⁸⁷ Tra i due c'era stato un prestito di 5000 sesterzi, noto da TH² 68.

ab / M. Nonio Fusco ob HS DC, / libripende N. Blaesio Saturnino; pag. 4, linn. 7-10).

Risulta che le schiave (madre e figlia? conserve?) erano di età diverse, una giovane per un prestito non elevato e una più matura per il maggior credito ricevuto. Poiché i prezzi degli schiavi oscillavano in base all'età, alla provenienza, ai requisiti fisici e morali, alle abilità, si può pensare che Primigenia⁸⁸ sia una donna di età adulta, matura, in periodo fertile ed abbia particolari doti e capacità – forse che sapesse amare e sedurre non si può dire – che la rendevano particolarmente costosa.

Sicuramente stupisce e merita di essere approfondito *quam maxime* dove Lucio Cominio avrebbe tenuto le schiave che gli erano state emancipate fiduciarmente Naide e Primigenia, visto che il cenacolo dove è stato trovato il suo archivio è davvero modesto; probabilmente altrove.

6. Considerazioni finali

Ercolano antica è un *unicum* per una pluralità di ragioni.

È l'unica città antica romana che conserva superstita il fronte a mare; ha preservato monete, ori, argenti, bronzi e preziosi di straordinaria fattezze; reperti organici che ci informano sulla dieta e sulle abitudini alimentari dei suoi abitanti, molti dei quali stranieri; ha conservato i legni e tra questi i supporti utilizzati a fini giuridici; ha restituito i resti umani di uomini, donne e bambini che cercavano salvezza prendendo il mare, permettendoci di conoscere lo stato di salute di queste persone; ha custodito nelle fogne interamente ispezionabili gli scarti di oggetti comuni e di cibi; ha consegnato arredi, suppellettili, utensili tra botteghe, taverne, case; offre un affresco della socialità nell'impianto urbanistico, che attraeva ancora dopo il devastante terremoto del 62⁸⁹.

⁸⁸ Un graffito CIL. IV 676 (= AE 2000, 332 = EDR 102191) dalle terme Suburbane VII 16.1 ricorda una *domina Primigenia: Hermeros Primigeniae dominae / veni Puteolos in vico Tyaniano et quaere / a Messio numulario Hermerotem Phoebi*. È ricompreso tra i graffiti erotici da A. VARONE, *Titulorum graphio exaratorum qui in C.I.L. IV collecti sunt Imagines*, II, Roma 2012, p. 509, con foto. Dal contesto si può ricavare che la donna probabilmente o era schiava o lo era stata raggiungendo una certa agiatezza a meno di voler ritenere che *domina* esprima una posizione di potere sessuale; chi scrive è un certo *Hermeros*, attivo sulla piazza di Pozzuoli. Ben attestati sono i rapporti tra il municipio e la colonia flegrea: 1. CIL. IV 10520 contiene un riferimento a navi e a marinai delle due città; un *actum Puteolis* ritrovato ad Ercolano, TH² A6, di acquisto di schiavo di nome *Thallum* (?) per 2825 sesterzi dallo schiavo *Philologus* a favore del suo *dominus C. Messenus Eunomus* da un ignoto venditor nel mercato venaliciario flegreo; 3. I gentilizi ercolanesi *Annii*, *Spurii*, *Granii*, *Tettii*, sono attestati anche a Pozzuoli. In proposito si veda G. CAMODECA, *Tabulae Herculenses*, cit., pp. 191 ss., part. 195-196.

⁸⁹ J. ANDREAU, *Il terremoto del 62 d.C.*, in *Pompei 79. Raccolta di studi per il decimonono centenario dell'eruzione vesuviana*, a cura di F. Zevi, Napoli 1984, pp. 40-44; P. BUONGIORNO, *CIL X 1401 e il senatus consultum 'Osidiano'*, in *IURA* 58, 2010, pp. 234 ss.

Ercolano era un centro culturale, anche per la vicinanza con la Villa dei Pisoni, e d'affari in ascesa; non era solo un luogo ameno prossimo al bel paesaggio del Vesuvio; era raffinato ed elegante nelle case, moderno per il numero dei bagni ad uso privato e nei locali commerciali di ristorazione, funzionale (anche per il sistema cosiddetto "a samovar" di riscaldamento) negli impianti termali⁹⁰, ben servito da attività in prossimità della zona del foro, della palestra e agli incroci, tra cardì e decumani.

Ercolano non è una città di ozio, come può apparire dalla sua strategica posizione naturale, che spiega il senso della sua geo-fondazione.

Ercolano può offrire un contributo significativo allo studio della condizione della donna in epoca romana, se lo si vuole apprezzare, riferendolo ad un ambito definito, dalla combinazione degli elementi a disposizione degli studiosi.

Per l'effetto convintamente si può dire che la cultura materiale ci può fornire indizi sull'agiatezza sociale ed economica (e escludere condizioni di miseria e povertà), di coloro che vissero nelle ariose ricche case finemente decorate, rispetto a quanti abitarono case più modeste o in piccoli cenacoli; o ancora che gli ambienti cucina erano a prevalente frequentazione e utilizzo femminile, e così via.

Con uno sguardo che tenga conto di cosa 'manca' rispetto alla vicina Pompei, come i contesti esplicitamente dedicati al meretricio (nonostante siano superstiti qualche graffito erotico, sia pure lasciato in ambienti di servizio a frequentazione non elitaria).

Senza esaurire la pluralità delle questioni fa riflettere che della popolazione ercolanese, cittadini, *incolae* e *habitatores*, le donne conquistano, ai nostri occhi, uno spazio di rappresentazione combinando la cultura materiale e gli appigli giuridici, e così pur restando prevalentemente innominate sappiamo che vissero e operarono nelle botteghe e nei termopoli e nelle case.

Le tavolette cerate restituiscono figure femminili di libere e di schiave; di alcune riusciamo a cogliere la consistente capacità economica e l'influenza; di altre ci resta il trattamento a mo' di oggetto quando venivano date in garanzia come assicurazione del pagamento di un debito.

Una grande differenza tra Pompei ed Ercolano sta nel fatto che dagli archivi pompeiani, dei *Sulpicii* e di Cecilio Giocondo, non compaiono donne protagoniste di atti conclusi a Pompei, mentre da Ercolano (oltre a schiave,

⁹⁰ L'eccezionalità del sito risiede nell'integrità del suo record stratigrafico e strutturale. Gli elementi architettonici portanti, le chiusure verticali e infissi lignei fossilizzati, l'apparato decorativo parietale in stucco e le vasche per il percorso balneare si conservano nella loro originaria disposizione spaziale (*in situ*). Di particolare rilevanza per la storia della tecnica idraulica romana è la conservazione dei sistemi di adduzione e deflusso delle acque e della rete di tubazioni metalliche (*fistulae*), elementi che permettono una chiara lettura paleofunzionale degli ambienti destinati al frigidarium, tepidarium e calidarium. Le terme suburbane sono le migliori per conservazione al mondo.

di giovane età e più mature) sono superstiti atti negoziali conclusi da donne, e risulta l'attività anche di natura imprenditoriale e di gestione di fondi⁹¹.

Ne viene fuori la testimonianza della loro ascesa sociale, altrimenti documentata a Pompei ad esempio per Eumanchia.

Se consideriamo, ad esempio, l'onomastica⁹², se poniamo mente ai documenti di prestito, quelli nei quali viene utilizzato lo schema dei *nomina* per aggirare il rigido, sterile e maschile formalismo giuridico, di fronte ad una donna tenuta dalla legge ad essere sotto tutela per il semplice fatto di non avere avuto figli nel numero che l'ordinamento aveva individuato⁹³, le nostre *tabulae* ci testimoniano donne che da schiave avevano raggiunto la libertinità, e come *libertae* figurano; la loro condizione era sicuramente migliorata, addirittura al punto da renderle impegnate in affari.

Conosciamo il nome di alcune donne che vissero ed operarono nel municipio. Mi sembra utile un censimento non fosse altro perché si tratta di una attestazione di contesto giuridico, e non una comunicazione quale quella pompeiana che non è in via diretta ed immediata esclusivamente riferibile a questo ambito.

Dalla riedizione delle *Tabulae Herculanenses* curata da Camodeca apparsa nel 2017 risulta: 1. una *Calatoria* in TH² 60 che acquista uno schiavo (p. 170); 2. una *Calatoria Syntyche*, in TH² A9, che riceve un prestito di denaro (pp. 262-264); 3. Una *Claudia Ti f. Lupercilla* TH² 93 in *tabulae nuptiales* (p. 45); 4. una *Claudia Musa*, in TH 59 + D01, che vende uno schiavo (pp. 177-180); 5. una *Pompeia Anthis*, in TH² 70 (p. 237 ss.), in un *nomen arcarium*; 6. una *Herennia Pallas*, in TH² A8, in un *nomen arcarium* (pp. 93 nt. 14, 251 ss.); 7. una *Cornelia*? [Th]allusa, una *pupilla*, in TH² D13 (pp. 112, 115 ss., 134); 8. a, una *Herennia Tertia*, in TH² A3, nel quale l'erede chiede la *bonorum possessio* dei beni (pp. 86, 90, 92-96, 137, 209, 259 nt. 16); b, in TH² D12, di vendita del *fructus fundi* (pp. 41, 93 e nt. 13, 134, 295-297); 9. a, *Livia Acte*, in TH² 89 contenente il *descriptum et recognitum* in cui risulta ottenuta la *civitas Romana* (pp. 49, 60, 64, 68, 75); b, in TH² 5 + 99, in cui compare come *uxor* di *L. Venidius Ennychus* (pp. 79, 80, 82); 10. una *Ulpia M. f. Plotina*, in TH² 52, che è una quietanza di 1000 sesterzi rilasciata dal suo schiavo *Venustus* per un prestito a L. Cominio Primo di 15000 sesterzi (pp. 220 ss.); 11. una *Vibidia Procula* in TH 59 + D01, che compra uno schiavo (pp. 40, 176-180, 189, 340 nt. 60); 12. a, una *Vibidia virginis l. Saturnina*, in TH² A17, contenente il chirografo di un suo *servus* (pp. 123, 176 nt. 23; 338 s., 340); b, analogamente in TH² A18, contenente il chirografo di un suo *servus* (pp. 340-341); 13. la *filia*

⁹¹ I. MASTROROSA, *Condizione e ruoli della donna nella realtà agraria romana: il contributo degli Scriptores rei rusticae*, in *Euphrosyne* 34, 2006, pp. 135 ss.

⁹² J. KAJANTO, *The Latin Cognomina*, Helsinki 1965, p. 176 nt 25.

⁹³ Intravedo una ratio orientata a riconnettere all'ufficio di madre, *iure naturae*, il più grande privilegio e la più alta e intensa responsabilità di cura, di assistenza, di gestione, di tutela, perché è indirizzata verso una persona umana, e non si tratta di una mera forma di custodia.

nata annicula in TH² 89 contenente il *descriptum et recognitum* in cui risulta ottenuta la *civitas Romana* (pp. 49, 60, 64, 68, 75).

Possiamo aggiungere 14. una *Maria Longina*, in TH. 2 e TH. Ined., che conservano una *testatio* nella quale Cominio dichiara e prova che le sue porte sono state lapidate, *ianuas lapidatas*, da ben sette schiavi della donna che identifica per nome⁹⁴.

Mi sorprende che in TH² 89 relativo all'*anniculi causae probatio* si menzioni una *filia*, una bambina in carne ed ossa (la cui venuta al mondo e la sua esistenza rivestivano un fatto, familiare, prima che giuridico importantissimo) sia 'innominata': si può discutere se ciò era dipeso dalla natura dell'*actum*, il *descriptum et recognitum*; se il formulario non fosse stato integrato per mero *lapsus calami*; se, come è plausibile, nell'istruttoria avviata già nel municipio ci fosse il *nomen*. Mi piace pensare che un giorno si conoscerà e sapremo come si chiamava la figlia di Livia Acte e Venidio Ennico.

Il dato numerico non deve indurre a pensare ad una sottorappresentazione delle donne nel totale di 625 personaggi noti da Ercolano, in gran numero maschi poiché alle donne era, si sa, preclusa la partecipazione anche come *signatores* nelle tavolette e protagoniste.

Conta il ruolo che rivestivano, e il loro *status personarum*.

Si auspicano nuove indagini che possano interessare particolarmente l'area del *tabularium* ancora inesplorato nella zona del foro, per implementare, con buona probabilità, il novero dei testimoni superstiti. Le tavolette ercolanesi (grazie al benemerito prof. Camodeca) offrono già per quanto ne sappiamo alla conoscenza del diritto romano un contributo significativo, e altrettanto rilevante, e prezioso, nello studio della condizione delle donne, della loro mobilità, delle loro relazioni; del dinamismo dei loro affari.

Fotografano, lungo la linea del tempo, uno dei momenti dell'accidentato percorso dell'emancipazione femminile, e danno mostra dell'interesse muliebre ad autodeterminarsi, a curare da sé i propri affari, e di saperlo fare. Lo attestano proprio dall'area vesuviana le coeve pitture parietali in cui le donne sono raffigurate con in mano *instrumenta scriptoria*⁹⁵. Se ne può cogliere il

⁹⁴ M.V. BRAMANTE., *I supporti scrittori lignei: le tabulae ceratae Herculanesenses*, cit., p. 89.

⁹⁵ L'analisi dei quattro generi pittorici campani – nature morte, scene letterarie, composizioni mitologiche e ritratti – evidenzia la coesistenza di due distinte tradizioni nell'ultima fase della pittura campana. La prima, squisitamente romana e di precisione quasi fotografica, celebra le doti materiali e la sobria amministrazione del patrimonio (il *negotium* del *paterfamilias*). La seconda, di derivazione greca ed ellenistica, evoca l'aspirazione a una vita raffinata e intellettuale (*lōtium*). Gli uomini esprimevano questa aspirazione mostrandosi come poeti o letterati; le donne della casa venivano associate a questo universo idealizzato sotto le spoglie delle Muse, le supreme ispiratrici delle arti. Nella pittura campana superstite, la figura di un uomo reale ritratto con tavolette cerate compare in un solo caso; sono quasi sempre le donne a stringerle, alimentando la tesi tradizionale dei 'ritratti storici' di matrone colte. Tuttavia, l'analisi comparativa rivela che queste opere condividono stringenti analogie strutturali e una standardizzazione nei dettagli delle tavolette, elementi che tradiscono l'utilizzo di repertori o modelli standardizzati (*pattern-books*). I cosiddetti ritratti femminili con strumenti di scrittura

senso di idealizzare e celebrare l'istruzione, sempre più accessibile, l'alfabetizzazione economico-giuridica e, per l'effetto, l'ingresso nel mondo degli affari.

Mi viene in mente quanto scriveva una madre in quel di Ossirinco qualche secolo dopo, nel luglio del 263. Thaisous detta anche Lolliane indirizza una «*petition for ius liberorum*» al prefetto d'Egitto, che ci è nota da P. Oxy. XII 1467⁹⁶.

sono otto in totale (cinque tondi e tre riquadri rettangolari). Molti riproducono la medesima posa: la donna si porta lo stilo alle labbra in un gesto pensoso e tiene le tavolette sollevate con la mano sinistra. Spesso questi tondi sono associati nella medesima stanza a ritratti maschili con rotoli letterari, richiamando la consolidata coppia del poeta e della sua Musa ispiratrice. L'assenza di cerniere realistiche e la mancanza di scritte sulle tavolette confermano che non ci troviamo di fronte a una riproduzione dal vero. Una prova decisiva proviene dal ciclo delle Muse scoperto a Moregine (edificio decorato prima del 62 d.C.). Nel triclinio, la Musa Calliope è dipinta esattamente nella stessa identica postura dei celebrati ritratti femminili: colta in un momento di sospensione contemplativa, sfiora il labbro con lo stilo mentre volge lo sguardo a un dittico aperto privo di cerniere. Questa posa non appartiene alla routine quotidiana di una donna romana, bensì all'iconografia della Musa che fissa nella memoria l'ispirazione prima di tradurla in versi. Di conseguenza, sebbene i tratti del volto e le fisionomie di alcune di queste figure possano presentare elementi individualizzati o realistici, l'azione espressa dall'atteggiamento e dagli attributi è puramente ideale. Queste donne non stanno esaminando i conti di casa o componendo trattati; sono inserite in una precisa messinscena culturale, una convenzione artistica in cui la padrona di casa assume le sembianze e le virtù protettrici dell'*otium* delle Muse.

⁹⁶ Il testo (= TM 21868 = Sel. Pap. II 305 = FIRA III 27, pp. 71-73 = Jur. Pap. 14) è consultabile on line all'indirizzo <https://papyri.info/hgv/21868>: ----- / 1 [.] . α [. .] . . [.] . . . [. . .] δ[ιαση-]/μότατε ἡγεμόν, οἵτινες / ἐξουσίαν διδόασιν ταῖς γυναί- / ζιν ταῖς τῶν τριῶν τέκνων / 5 δικαίῳ κεκοσμημένα[ι]ς ἑαυ / τῶν κυριεύειν καὶ χωρ[ις] κυ- / ρίου χρηματίζειν ἐν αἷς ποι- / ούν[τ]αι οἰκονομίαις, πολλ[λ]ῶ / δὲ πλέον ταῖς γρά[μ]ματα / 10 ἐπισταμέναις. καὶ αὐτὴ τοί / νον τῷ μὲν κόσμῳ τῆς εὐ- / παιδείας εὐτυχήσασα, / ἐνγράμματος δὲ κα[ι] ἐς τὰ / μάλιστα γράφειν εὐκόπως / 15 δυναμένη, ὑπὸ περισσῆς / ἀσφαλείας διὰ τούτων μου / τῶ[ν] βιβλειδίων προσφῶ / τῷ σῷ μεγέθι πρὸς τὸ δύνα- / σθαι ἀνεμποδίστως ἄς ἐν- / 20 τεῦθεν ποιοῦμαι οἰκ[ονο]μία[ς] / διαπράσσεσθαι. ἀξίῳ ἔχε[ι]ν / αὐτὰ ἀποκρίτως το[ις] δι- / καιοῖς μ[ο]ν ἐν τῇ σῇ τοῦ [δια-] / σημοτάτου τ[ά]ξι, ἵν' ὧ β[ε]λο- / 25 ἡθ[η]μένῃ κ[α]ὶ ἐ[σ]ταί σ[οι] / χάριτας ὁμολογήσω. διεντ[ύ] χ[ει]. / Ἀὐρηλία Θαῖσ[ο]υς ἡ καὶ Λολλ[ι]ανῆ διεπεμψάμην πρὸς ἐ- / 30 ἔπιδουσιν. ἔτους ι' Ἐπειφ β[ε]. / 30 ἔσται σο[ῦ] τὰ βιβλία ἐν τῇ [τάξει], e la traduzione in inglese: «...[Laws long ago have been made], most eminent prefect, which empower women who are adorned with the right of three children 5 to be mistresses of themselves and act without a guardian in whatever business they transact, especially those who know how to write. Accordingly, as I too enjoy the happy honour of being blessed with children and as I am a literate woman able to write with a high degree of ease, it is with abundant security that I appeal to your highness by this my application with the object of being enabled to accomplish without hindrance whatever business I henceforth transact, and I beg you to keep it without prejudice to my rights in your eminence's office, in order that I may 25 obtain your support and acknowledge my unfailing gratitude. Farewell. I, Aurelia Thaisous also called Lolliane, have sent this for presentation. Year 10, Epeiph 21. (Annotation) Your application shall be kept in the [office]». In FIRA III 27, pp. 72, è la traduzione latina, che riporto: «(N.N., praefecto Aegypti Aurelia Thaisus, quae et Lolliana. Leges sunt), perfectissime praeses, quae mulieribus trium liberorum iure ornatis, multoque magis litteras scientibus, potestatem faciunt suas res administrandi et in negotiis quae faciunt sine tutoribus agendi. Et ita ego quoque, cum subolis ornamento praedita tum litteras sciens et quam optime bene scribendi perita, confidentissime per hos libellos meos magnanimitatem tuam inuoco, ut quae hic gero negotia sine impedimento perficere mihi liceat. Rogo igitur sine praeiudicio iurium meorum ut praesentes libelli in tuis viri perfectissimi actis serventur, ut mihi succurratur et in perpetuum

Rivendicava i suoi diritti, di donna che ha studiato e che sapeva scrivere e che era pure madre, e madre di molti figli. Ad essere autonoma, a badare a sé stessa, agendo senza l'assistenza di un tutore.

Nessun ostacolo o impedimento doveva frapporsi alla sua manifestazione di volere e alle sue determinazioni negoziali, scrive con coraggio.

Il riconoscimento da parte dell'autorità e la relativa annotazione nei registri gioveranno contro ogni avversa pretesa o allegazione. E le è dovuto, si coglie dal tenore.

Un esempio fulgido quello di Thaisous di determinazione si ricava: «qualsiasi affare io intraprenderò d'ora in poi» afferma «intendo svolgerlo senza limitazioni, come mi spetta di diritto», vale a dire voglio fare affari con chi o su cosa ritengo, in assoluta autonomia.

A queste donne, alle nostre Ercolanesi e a donne come Thaisous, dobbiamo guardare con ammirazione e rispetto. Hanno preso in mano il loro destino.

Sono tra le prime che hanno operato per scalfire il tetto di cristallo della società.

La narrazione del loro impegno è un dovere morale, un impegno etico, per lo storico del diritto.

easdem gratias agam. Vale. Aurelia Thaisus quae et Lolliana (libellos) misi ut (praefecto) offerantur. Anno X, mense Epeiph XXI. Servabuntur libelli tui in actis». In Cfr. S. SOLAZZI, *Ius liberorum e alfabetismo. (A proposito di P. Oxy. 12.1467.)*, in *Scritti di Diritto romano*, Napoli 1957, II, pp. 229-237; J.E. GRUBBS, *Women and the Law in the Roman Empire*, London 2002, p. 142. Diversi studiosi si sono occupati di questo documento. C. FAYER, *La familia romana*, cit., p. 593 e nt. 1038, ritiene che le donne acquistavano automaticamente il *ius liberorum* per il semplice fatto di aver procreato e partorito figli e non occorre un decreto di attribuzione. La petizione sarebbe quindi un *quid pluris* una cautela straordinaria; B. KELLY, *Proving the ius liberorum: P. Oxy. XII 1467 Reconsidered*, in *Greek, Roman and Byzantine Studies* 57, 2017, pp. 105 ss., ritiene che la donna non aveva modo di provare la sussistenza dei presupposti di fatto per accedere al *ius liberorum* se non utilizzando lo strumento della petizione per provare il suo diritto mediante l'accertamento che ne sarebbe derivato. Per E. BISIO, *Il «ius liberorum»*, cit., p. 150 ss., la petente non domanda il riconoscimento del *ius liberorum* «limitandosi a rilevare come alle donne che non usufruivano si riconoscesse l'esenzione della tutela», e prosegue «dopodiché ella ricorda di aver avuto la fortuna di diventare madre chiedendo perciò di poter esercitare i propri diritti liberamente senza attendere altrimenti indispensabile autorizzazione del tutore ...», per concludere che «il papiro pertanto ha conservato una domanda di liberazione della dalla tutela non una supplica per ottenere il conferimento del *ius liberorum* [...] le parole... attestano in fondo la sua titolarità del diritto dei tre figli nondimeno questa donna doveva comunque rivolgersi all'autorità competente per conseguire i vantaggi che vi inserivano».

Abstract [Ita]

Il contributo è incentrato sul tema della soggettività giuridica delle donne esplorandone la condizione sociale di vulnerabilità in ragione del sesso dalla *tutela mulierum* alle opportunità di emancipazione offerte dal *ius liberorum*. Un approfondimento specifico è riservato al municipio di Ercolano, incrociando l'analisi della cultura materiale con la prassi documentale degli *acta Campaniae*. Attraverso lo studio dei reperti e delle tavolette cerate, si evidenzia il ruolo e la partecipazione delle donne nella vita economica e negoziale, superando l'immagine di una mera subalternità sociale.

Parole chiave: donne; soggettività giuridica; *ius liberorum*; Ercolano; *acta Campaniae*; cultura materiale; prassi giuridica; *instrumentum scriptorium*; tavolette cerate.

Abstract [Eng]

This paper focuses on the legal capacity of women, exploring their social vulnerability by reason of sex, from the restrictions of coverture (or *tutela mulierum*) to the opportunities for empowerment afforded by the *ius liberorum*. A specific focus is dedicated to the municipality of Herculaneum, cross-referencing the analysis of material culture with the documentary practice of the *acta Campaniae*. Through the study of archaeological finds and wax tablets, the study highlights the agency and active participation of women in economic transactions and the execution of legal instruments (such as deeds and wills), thereby challenging the traditional narrative of mere social subordination.

Keywords: women; legal capacity; *ius liberorum*; Herculaneum; *acta Campaniae*; cultural heritage; legal practice; *instrumentum scriptorium*; wax and ink tablet.